

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

176.

SITZUNG

13-2-1964

Presidente: PUPP

Vicepresidente: ROSA

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE



INDICE

Interrogazioni e interpellanze

pag. 5

Disegno di legge n. 99 :

« Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, per la elezione del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige » (rinviato dal Governo)

pag. 29

INHALTSANGABE

Anfragen und Interpellationen

Seite 5

Gesetzentwurf Nr. 99 :

« Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz Nr. 24 vom 20.8.1952 über die Wahl des Regionalrates der Region Trentino - Tiroler Etschland » (von der Regierung rückverwiesen)

Seite 29

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10,15.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

VINANTE: (Segret. questore - P.S.I.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 12-2-1964.

VINANTE (Segret. questore - P.S.I.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Chi prende la parola sul processo verbale? La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): In relazione a quanto riferito dal verbale circa il richiamo fatto dalla Presidenza al collega Nicolodi nella seduta di ieri, desidero dichiarare che anche il gruppo come tale ritiene non meritato il richiamo, in quanto l'espressione di Nicolodi trovava la sua ragione in una precedente riunione dei capigruppo, dove la questione dell'ammissi-

sibilità della mozione non era stata sollevata. Pertanto, noi riteniamo non dovuto il richiamo e chiediamo che la Presidenza lo ritiri; se la Presidenza non dovesse ritenere di fare ciò, noi chiediamo che il richiamo sia esteso a tutti i componenti il gruppo, perché quanto detto da Nicolodi è da noi pienamente condiviso.

PRESIDENTE: Appena la Presidenza si potrà riunire decideremo su questa faccenda. La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Il fatto che la Presidenza si riunisca è già un avvenimento straordinario; però io desidererei che poi essa riferisca al Consiglio e che il Consiglio possa discutere sulle decisioni prese. Dalla narrazione dei fatti, così come mi è stata esposta da Nicolodi, mi sembra un po' strano quello che è avvenuto e mi pare che il regolamento non sia proprio stato applicato. Prima di fare un richiamo poi bisognerebbe pensarci su, e siccome non è la prima volta che fatti di questo genere accadono — ricordiamo tutti i colpi d'ala del Presidente Albertini — desidererei che si riferisse al Consiglio perché esso possa prendere atto delle decisioni prese.

PRESIDENTE: Sarà fatto.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Desidererei dire un solo pensiero. Siamo di fronte a un atteggiamento preso dal Presidente del Consiglio in un momento delicato. Il fatto che egli abbia preso un provvedimento, non mi sembra che ciò possa costituire motivo di doglianza particolare. Credo comunque che da parte della Presidenza possa essere utilmente fatto un esame di quanto è avvenuto.

Quanto alla richiesta fatta dal cons. Nardin, debbo dire che essa mi sembra eccessiva: preferirei accettare la proposta fatta dal Presidente e lasciare a lui la discrezionalità senza obbligarlo a dover poi riferire al Consiglio. Direi quindi: signor Presidente, esamini la questione e la componga nel modo migliore magari con un colloquio diretto con gli interessati.

Auspico comunque che sull'episodio venga un chiarimento per non lasciare dei dubbi nè nei confronti del Presidente, nè nei confronti dei consiglieri.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Apprezzo quanto è stato detto dal Presidente della Giunta in questo momento, però non credo che un fatto avvenuto pubblicamente possa essere composto attraverso un colloquio di natura privata. Esso interessa tutto il Consiglio e ciascun consigliere. Dico questo perché anch'io qualche volta come consigliere mi sento in imbarazzo in talune circostanze e credo che questa impressione sia stata provata anche da altri consiglieri.

Quindi, signor Presidente, se non vogliamo discutere di queste cose in sede pubblica, almeno se ne parli in una riunione dei capigruppo per esaminare tutta una serie di fatti

sui quali una meditazione serena potrà tornare quanto mai utile per lo svolgimento dei lavori del Consiglio.

PRESIDENTE: La parola al cons. Paris.

PARIS (P.S.I.): Qui mi pare che il regolamento viene completamente ignorato. L'articolo 58 infatti dice: « Se un consigliere turba l'ordine o pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama nominandolo . . . Il consigliere richiamato può presentare al Consiglio le sue spiegazioni. Se pretende di respingere il richiamo all'ordine inflittogli dal Presidente, questi invita il Consiglio a decidere per alzata di mano senza discussione ». Ed ora leggiamo il resoconto della seduta di ieri: « Ore 17,40 - Presidente Pupp: la seduta riprende. Debbo rivolgere un richiamo al cons. Nicolodi per le parole da lui rivolte al mio indirizzo, quando ha affermato che io mi sono lasciato trascinare dalla maggioranza. Nicolodi: Signor Presidente, non ho avuto questa intenzione: intendevo protestare perché in una riunione preliminare i capigruppo erano andati d'accordo di discutere la mozione ». Ebbene, in queste parole, è implicito che Nicolodi respinge il richiamo fattogli dal Presidente; e allora, secondo quanto stabilisce l'art. 58 del regolamento, la questione doveva essere rimessa al Consiglio. Questo non è avvenuto e perciò noi chiediamo ora che l'art. 58 trovi la sua applicazione e che la questione venga posta sul tappeto e portata qui. Noi pretendiamo che venga continuata la procedura prevista nell'ultimo comma dell'art. 58.

PRESIDENTE: Le sue osservazioni verranno prese in considerazione. Proseguiamo con

la trattazione delle **Interrogazioni e interpellanze**. Interrogazione n. 214 del cons. Raffaelli all'Assessore all'agricoltura:

Desidero interrogare il Signor Assessore all'agricoltura per conoscere quali siano le valutazioni dell'Assessorato da lui presieduto circa quella che viene definita una grave crisi del mercato frutticolo; quali siano i provvedimenti che l'Assessorato ha adottato o intende adottare per contribuire al superamento di tale crisi e quali siano, in particolare, il suo giudizio e le sue intenzioni in ordine ad uno dei provvedimenti richiesti dagli interessati, e cioè quello della riduzione dei gravami fiscali posti a carico della distillazione della frutta, considerato l'ostacolo maggiore che si frappone ad una utilizzazione almeno parzialmente remunerativa della frutta non altrimenti commerciabile.

Con ossequi.

La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): L'interrogazione è vecchia quasi quanto Matusalemme, anche se il ritardo non è dovuto all'Assessore. Ebbene, se qualche volta accade che, fra la data di presentazione di una interrogazione e lo svolgimento della stessa in aula, le cose nel frattempo si risolvono o mutano, questo non è il caso. Il 5 ottobre 1963 sul giornale « Alto Adige » veniva pubblicato un articolo sotto il titolo « Siamo in piena crisi del mercato delle mele ». In questo articolo veniva esposta nelle sue proporzioni la crisi del settore e veniva avanzata la necessità di provvedere allo smaltimento della cosiddetta « frutta di scarto » attraverso la distillazione, ottenendo dei prezzi remunerativi. Ma che cosa impedisce che venga pagata questa frutta ai contadini con un prezzo remunerativo? La pressione fiscale sulla

produzione dell'alcool; in questo campo ci sono leggi che prevedono che su ogni litro di alcool vengano pagate all'erario 480 lire. Ciò significa che su ogni kg. di mele di scarto grava un'imposta di lire 19,20. Questa è un'assurdità, perché penso che nessun prodotto, anche pregiato, dell'agricoltura paghi una gabella così forte. Nella nostra regione devono essere considerate mele e pere da scarto circa quattromila vagoni sui trentamila di produzione complessiva; da questi quattromila vagoni, l'erario ricava annualmente un importo che si aggira sui 670 milioni di lire. Noi sappiamo che le mele e le pere da scarto vengono pagate dalle 5 alle 7 lire al kg.; gli uffici tecnici calcolano che il prezzo della produzione non sia inferiore alle 18-20 lire, per cui la remunerazione è pari a circa un terzo del costo di produzione.

Sono stati pubblicati molti articoli sulla stampa, ci sono stati ordini del giorno dei produttori organizzati, ci sono stati interventi anche parlamentari. Ricordo che c'è stata alla Camera un'interrogazione dell'on. Veronesi, alla quale è stata data una risposta che non risponde. C'è stata in sede parlamentare, sempre in ottobre, un'altra interrogazione dei deputati socialisti Angelino e Giolitti. Ciò nonostante il quadro delle opinioni, delle reazioni, delle documentazioni di questo settore è uniformemente nero. Si potrebbe fare una sola eccezione rappresentata dalla penna del giornalista Franco Bertoldi, il quale non ha mai visto niente che andasse male. Nelle sue peregrinazioni un giorno è arrivato a Roveré della Luna, è entrato nel cortile della distilleria, ha visto bei mucchi di mele e ha composto un articolo dicendo che si trattava di una bella iniziativa; siamo d'accordo anche noi, ma quella bella iniziativa costa ai produttori quello che costa. Noi non ci illudiamo che il Ministero delle finanze sia molto svelto a prendere in considerazione situazioni locali di questo tipo; non ci illu-

diamo perché conosciamo le necessità dell'erario così come conosciamo le incrostazioni burocratiche, per cui applicare una tassa richiede pochissimo tempo, ma a toglierne una bisogna aspettare che accada chissà che cosa. Ho saputo anche una cosa di cui non mi sono data una spiegazione: che, cioè, nel Ferrarese i produttori sono riusciti a spuntare prezzi doppi o tripli di quelli che si spuntano nella nostra regione. Ora io attendo di sapere dall'Assessore quali interessamenti la Regione abbia svolto per ottenere la riduzione sull'imposta di fabbricazione dell'alcool.

Devo aggiungere per chiarezza che probabilmente la distillazione e l'imposta relativa sono uno dei tanti aspetti della crisi della nostra frutticoltura; comunque in questa sede desidero attenermi a questo argomento, riservandomi di sviluppare il discorso sulla nostra agricoltura, che presenta molti aspetti di carenza, in occasione della discussione del bilancio.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Turrini.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): In merito ai quesiti posti dall'interrogante si precisa che la crisi nel settore frutticolo — crisi di costi, di conservazione e di collocamento — investe non solo il territorio regionale, ma interessa tutto il mercato sia nazionale che internazionale.

D'altro canto non si deve dimenticare che è l'intero settore dell'agricoltura ad essere oggi in crisi. Il senatore Medici in occasione del congresso sulla « Conservazione e distribuzione degli ortofrutticoli » tenutosi il 29 maggio 1963 a Bologna affermava che il settore ortofrutticolo, rappresentando il 38% della totale produzione agricola nazionale, è il settore più

importante dell'agricoltura italiana. Sempre secondo le dichiarazioni del Ministro Medici, il forte sviluppo degli ultimi dieci anni pone, attualmente, problemi di eccezionale gravità sia nel settore della produzione, sia in quello della distribuzione. Tanto più che le previsioni fanno ritenere che nel 1965 la produzione di mele, pere e pesche, si aggirerà intorno ai 52 milioni di quintali, il che pur ammettendo il raddoppio del consumo attuale, porterà a dover affrontare il collocamento di circa 20 milioni di quintali di frutta.

Per quanto attiene alla frutticoltura regionale la crisi del mercato non è generale. Essa interessa oltre alle qualità non pregiate, anche quelle che, a causa del mutato gusto dei consumatori, non sono più richieste e non vengono convenientemente apprezzate dai mercati tradizionali. Certo è che tutti gli Stati importatori hanno aumentato le loro esigenze e la concorrenza si va facendo sempre più serrata anche in conseguenza delle nuove zone frutticole che, all'interno e all'estero, via via entrano in produzione fornendo masse ingenti di frutta spesso a condizioni di favore. È pertanto da ritenere che nei prossimi anni il settore frutticolo regionale potrà trovarsi in situazioni di mercato più pesanti delle attuali, soprattutto se, di pari passo con l'aumento della produzione, non si verificherà un miglioramento della qualità ed un potenziamento delle attrezzature per la lavorazione e conservazione del prodotto. Non è da oggi che l'Assessorato agricoltura si preoccupa di questi problemi. Sin dallo scorso febbraio, in seguito al senso di smarrimento che si andava palesando tra i frutticoltori — particolarmente della Val di Non — l'Assessorato stesso conferì uno speciale incarico al dott. Zanon — già capo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Trento, di effettuare un'apposita indagine di mercato intesa ad individuare le cause del declassamen-

to che sembrava andare estendendosi sul collocamento della Renetta del Canada.

A suo tempo, le risultanze della suddetta indagine di mercato verranno rese note. Si potranno così avere utili elementi per indicare i futuri orientamenti che dovranno subire particolari settori della nostra frutticoltura. I provvedimenti adottati dall'Assessorato agricoltura nel superamento della crisi riguardano, da un lato, tutti quegli incentivi, e le direttive intese al miglioramento della produzione (vivai, varietà pregiate, reinnesti, nuove tecniche di allevamento e di potatura, concimazioni e lotta antiparassitaria) e, dall'altro, il potenziamento degli impianti cooperativi per la conservazione della frutta e il commercio.

Come è ben noto, la legislazione regionale a riguardo del potenziamento degli impianti cooperativi e del raggiungimento di una buona efficienza ed ammodernamento delle attrezzature, ha influito in modo determinante ed ha ostacolato e ostacola la crisi del mercato che nelle altre zone tipiche produttive frutticole del paese ha raggiunto situazioni da noi sconosciute. L'interrogante chiede il giudizio e le intenzioni dell'Assessorato in ordine alla riduzione dei gravami fiscali posti a carico della distillazione della frutta. La riduzione della imposta di fabbricazione, parificando il trattamento dell'alcool ricavato dalla frutta a quello ottenuto dalle materie vinose, o quanto meno la sospensione temporanea della quota di diritti erariali così spinta a riguardo, sono misure da più parti richieste e che potrebbero contribuire a sanare, almeno in parte, le attuali contingenze. Il diritto erariale di lire 4.000 all'ettanidro in vigore dal 1957, che era stato allora istituito per equiparare i costi degli altri alcoli, va riveduto e corretto con apposito provvedimento di legge. Si tratta, ovviamente, di misure che dovranno essere prese in campo nazionale. L'Assessorato si sta adoperando e non

mancherà di insistere presso gli organi responsabili di Governo, perché le richieste dei frutticoltori vengano accolte. D'altro canto si deve osservare che il mercato frutticolo fortunatamente, in questo ultimo periodo è andato notevolmente migliorando come dimostrano le quotazioni raggiunte. In realtà le pessimistiche previsioni del periodo estivo non si sono verificate e sinora il collocamento del prodotto è avvenuto a prezzi remunerativi, ciò in parte come conseguenza della minor offerta della produzione che non ha raggiunto le quantità previste. Quotazioni invece non remunerative si sono avute per le varietà sorpassate e per quelle partite che, provenienti da varietà allevate in zone non adatte, mancano dei requisiti richiesti dal commercio. Guardando il problema frutticolo in più ampia prospettiva, si tenga per altro ben presente, che la questione di fondo della nostra frutticoltura regionale riguarda pur sempre il miglioramento qualitativo della produzione. La nostra è, e deve essere, una frutticoltura di « qualità ». Si tenga conto che con l'aumento dei redditi familiari, i consumatori oggi, esigono produzioni ineccepibili, e cioè quelle produzioni che prima erano accessibili solo ad una ristretta clientela di lusso. Solo con produzioni ineccepibili agli effetti qualitativi, noi potremo imporci e superare la concorrenza sempre più serrata che si va estendendo sia all'interno che all'estero. Ogni nostro sforzo dovrà mirare sistematicamente a questo scopo avvalendosi sagacemente delle nostre condizioni ambientali favorevoli e delle ottime, tradizionali capacità dei nostri frutticoltori che, ben inteso, devono essere assistiti tecnicamente e devono essere incoraggiati nella realizzazione delle attrezzature per la conservazione dei prodotti per poter meglio corrispondere alle esigenze di mercato. Per quanto riguarda il chiarimento richiesto dal cons. Raffaelli circa il più remunerativo prezzo

nel Ferrarese, devo precisare, innanzitutto, che la produzione frutticola registra in quella regione uno scarto pari a un terzo dell'intera produzione. Dato questo notevole volume di scarto, li sono riusciti ad organizzare la distillazione in forma più remunerativa di qui, vale a dire L. 15-16 il kg., anziché le 6-7 come qui da noi. Di qui la ragione per cui molta frutta da scarto nostra prende la via del Ferrarese, dove spunta un prezzo maggiore. Comunque, la questione relativa all'imposta sulla distillazione verrà riproposta al Ministro dell'agricoltura e al Ministro delle finanze, e devo dire che dalle impressioni che ho avuto nel corso di un recente colloquio con il Ministro Ferrari-Agrari penso che ci sia la ferma volontà di difendere attivamente l'agricoltura per un sano equilibrio di tutta l'economia nazionale.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Il signor interrogante è soddisfatto? Forse che sì, forse che no. Comunque l'ampiezza della risposta mi fa propendere più per il sì; ne prendo atto con soddisfazione, soprattutto pensando ai tempi non poi tanto remoti, nei quali la posizione dell'Assessorato era questa: nessuna preoccupazione, perché le caratteristiche organolettiche della nostra frutta sono dovute all'aria del Trentino e dell'Alto Adige e perciò non c'è pericolo di concorrenza. L'aver preso coscienza che c'è una crisi nel settore, è già un passo avanti. Da questo punto di vista, mi ritengo quindi soddisfatto, anche se in altra sede dirò che non si è fatto tutto quello che si doveva fare.

Per quanto riguarda l'imposta sulla distillazione, prendo atto degli interessamenti fatti, ma devo dire che siamo alla fine della stagio-

ne e che la competenza del Ministro delle finanze in materia è nota. Dico però che quello che non si è fatto fino adesso lo si faccia ora in maniera pressante; resta perciò valida la sollecitazione contenuta implicitamente nell'interrogazione.

PRESIDENTE: Ora andiamo a vedere il film sulla caccia e la pesca.

La seduta è tolta e riprende alle ore 17.

(Ore 11,15).

Ore 15,20.

PRESIDENTE: Continuiamo con le interrogazioni ed interpellanze. La interrogazione n. 220 del cons. Toscana all'Assessore al commercio viene rinviata perché manca l'Assessore competente. L'interrogazione n. 221 del cons. Raffaelli sul catasto idrico è rinviata; l'interrogazione n. 223 del cons. Corsini, d'accordo col Presidente della Giunta regionale, è rinviata.

Interrogazione n. 227 del cons. Toscana:

Il sottoscritto Consigliere regionale Francesco Toscana chiede di interrogare il Signor Assessore ai trasporti per conoscere quale fondamento abbia la voce secondo la quale i normali carri delle Ferrovie dello Stato per il trasporto di merci varie, montati sui costruiti o costruendi carrelli per il servizio sulla linea Trento-Malé, non potrebbero essere utilizzati per il fatto che le opere ferroviarie, nel loro sviluppo di percorso, specie nelle curve e gallerie, non consentirebbero l'utilizzo stesso, anche per la scarsa capienza delle gallerie, tenuto anche conto della velocità e delle conseguen-

ti oscillazioni od inclinazioni specialmente nelle curve e segnatamente nelle gallerie.

Decade per mancanza dell'interrogante.

Interrogazione n. 228 del cons. Corsini, è rinviata per mancanza dell'Assessore.

Interrogazione n. 229 del cons. Canestrini al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore competente.

Il sottoscritto avv. Sandro Canestrini, Consigliere regionale, espone e chiede quanto segue.

Le seggiovie devono avere i seggiolini a una distanza pari a dieci volte la velocità massima consentita dalla legge, e cioè due metri al secondo. I seggiolini dovrebbero essere quindi distanziati a non meno di venti metri l'uno dall'altro. Risulta che la ditta Graffer di Trento, per la seggiovia del "Montesel" sul Monte Bondone, ha raddoppiato il numero dei seggiolini, in ispregio a precise norme regolanti la materia e soprattutto in ispregio a elementari principi di sicurezza del carico. Risulta ancora che nonostante il diniego di nulla osta all'esercizio della seggiovia, pronunciato dall'Assessorato regionale ai trasporti, il Graffer ha ugualmente messo in funzione l'impianto. Neppure una successiva diffida dell'Assessorato ha posto fine all'abuso, poiché l'impianto ha continuato a funzionare a pieno carico.

Ciò premesso, si chiede di interrogare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente, per sapere se sia vero che alcuni impianti costruiti dalla ditta Graffer sul Monte Bondone, ed in particolare quello del Montesel, funzionino senza che sia intervenuto il collaudo ed anzi contro l'espresso ordine di chiusura (che nessuno vuol far rispettare); per sapere altresì come si intende intervenire ad eliminare immediatamente la pericolosità dell'impianto dimostrata tra l'altro dal fatto che quando gli impianti sono a pieno cari-

co e per qualsiasi motivo sono costretti a fermarsi, riesce molto difficoltosa la manovra per rimetterli in moto, tanto che più volte passeggeri sono costretti a rimanere anche un quarto d'ora sui seggiolini fermi. Si chiede che alla presente interrogazione, che, data la stagione, riveste carattere d'urgenza venga data, a sensi di Regolamento, risposta per iscritto.

Leggo la risposta scritta dell'Assessore Salvadori:

« Con riferimento all'interrogazione di data 14 dicembre 1963 presentata dal Consigliere regionale avv. Sandro Canestrini pervenutami solamente in data 19 dicembre 1963, mi pregio comunicare quanto segue:

1) È inesatto che i veicoli di una seggiovia debbano avere una distanza pari a dieci volte la velocità massima consentita di metri 2 al minuto secondo e cioè venti metri; l'equidistanza minima è infatti fissata dalla formula $e = 4V^2$, indicando la velocità d'esercizio in metri al secondo. Ciò dalla data 19 febbraio 1958.

Essendo la velocità della seggiovia del "Montesel" sul monte Bondone di metri due al secondo, l'equidistanza dei veicoli dovrebbe pertanto essere di sedici metri.

2) È pure inesatto che la Ditta Graffer costruttrice della seggiovia abbia raddoppiato il numero dei seggiolini rispetto a quello di progetto; vero è invece che il numero dei seggiolini corrisponde esattamente a quello esposto in progetto, progetto che è stato regolarmente approvato con prescrizioni e sull'equidistanza dei veicoli e su modifiche da effettuare a talune parti dell'impianto. Tolta quella riguardante il numero dei seggiolini, tutte le prescrizioni ordinate sono state regolarmente eseguite.

3) Quando la Ditta Graffer nell'anno

1956 ha costruito la seggiovia del « Montesel », la norma disponeva che: « in ogni caso la distanza fra gli attacchi dei seggiolini sulla fune non deve essere inferiore ai 10 metri, mentre la velocità massima ammessa è di metri 2,50 al minuto secondo ». Come si vede, la norma del tempo era stata rispettata dalla Ditta costruttrice la quale pertanto è venuta a trovarsi in posizione di irregolarità solo successivamente ed in conseguenza dell'emanazione di nuove norme.

Il fatto viene rilevato solo per porre in evidenza che al momento della costruzione lo impianto doveva ritenersi tranquillo dal punto di vista della sicurezza, tema che sembra costituire il fondamentale motivo di preoccupazione del Consigliere interrogante.

Del resto analogo progetto con seggiolini distanti metri 10,02 fra loro e con velocità d'esercizio di due metri secondo riguardante la seggiovia Piani di Bobbio - Zucco Orscellera (Como) è stato approvato con voto numero 1 della Commissione Funicolari Aeree e Terrestri del Ministero dei Trasporti in data 19 ottobre 1950.

4) Poiché in sede di progettazione dell'impianto si è adeguatamente tenuto conto della surricordata equidistanza dei veicoli, non risulta che l'impianto stesso presenti pericolo per la sicurezza delle persone trasportate, essendo stata prudentemente calcolata la portata delle sollecitazioni sia sulla fune che sugli altri organi.

Se si dovesse al contrario eliminare un forte numero di seggiolini venendo con ciò a ridursi la pressione sui rulli, si determinerebbe un grave pericolo di scarrucolamento della fune.

Del resto, in sette anni d'esercizio esso ha sempre funzionato con regolarità, trasportando più di un milione di sciatori senza causare il minimo incidente. È stato fermato una

sola volta nel gennaio del 1960 per la sostituzione di una rulliera, fatto del tutto normale. La lentezza del suo avviamento, regolata da un reostato ad hoc installato, si giustifica con la necessità di ridurre al minimo le sollecitazioni agli organi per un impianto di tale portata.

5) Sul monte Bondone, oltre all'impianto del « Montesel » funziona anche la seggiovia « Tre - Tre » costruita dalla stessa Ditta Graffer, che si trova nella medesima posizione. I due impianti sono gli unici che non sono stati dalla Regione collaudati e la Ditta Graffer è stata diffidata dal porli in esercizio. Non si è tuttavia proceduto all'apposizione dei sigilli di chiusura degli stessi risultando garantita la sicurezza delle persone trasportate. A tale proposito voglia tener presente l'Onorevole Consigliere interrogante che, all'inizio della presente legislatura, quasi tutti gli impianti esistenti nel territorio della Regione risultavano privi di collaudo. Effettuate le visite di ricognizione si è proceduto alla chiusura coattiva solo di quelli che presentavano carattere di pericolosità, mentre si è cominciato poi a regolarizzare la posizione degli altri eseguendo man mano i collaudi veri e propri.

6) La particolare posizione dei due impianti del « Montesel » e della « Tre - Tre » va inquadrata nella situazione generale del monte Bondone ove intensissimo si è registrato in questi ultimi anni il movimento degli sciatori. Non è sembrato opportuno mortificare lo sviluppo di tale movimento esponendo il turista al disagio di lunghe, snervanti attese al freddo delle stazioni di partenza. Questa è la seconda ragione per cui gli impianti non sono stati chiusi d'autorità. Si è tuttavia in pari tempo incoraggiata l'iniziativa privata alla costruzione di nuovi impianti di alleggerimento della zona delle Viotte. In tale zona dei sei impianti

ti progettati, due sono già costruiti, un terzo è in corso di ultimazione; gli altri tre saranno prontamente realizzati non appena si saranno resi disponibili i terreni necessari.

Desidero assicurare il Consigliere interrogante che venuto a cadere uno dei due motivi che hanno suggerito di tollerare la presente situazione, l'Amministrazione imporrà tempestivamente alla Ditta Graffer di adeguare gli impianti del « Montesel » e della « Tre - Tre » alle prescrizioni delle norme vigenti.

Interrogazione n. 230 del cons. Nicolodi è rinviata perché manca l'Assessore competente.

Interrogazione n. 231 del cons. Benedikter all'Assessore alla previdenza sociale:

Erlaube mir, an den Präsidenten des Regionalausschusses und an den Assessor für Sozialfürsorge Giuseppe Avancini die Interpellation zu richten, was der Regionalausschuß zu unternehmen gedenkt, um die für die Sozialfürsorge der Landarbeiter nachteilige Handhabung des Regionalgesetzes Nr. 23 vom 7.12.1962 zu stoppen.

Bei Verabschiedung dieses Regionalgesetzes, das die Angleichung der Krankenversicherung der Landarbeiter an die Industrie anstrebte, wurde vom damals zuständigem Assessor Mognoni versichert, daß man an der einheitlichen Meldung der Landarbeiter über die Gemeindegemeinden für die Einheitsbeiträge festhalten werde (siehe Protokoll der legislativen Kommission vom 17.7.1962 und des Regionalrates vom 31.10.1962). Statt dessen wurde in willkürlicher Auslegung des Art. 8 des erwähnten Regionalgesetzes die getrennte Meldung an die Krankenkasse verlangt, was im Jahre 1963 zur Folge hatte, daß, bei einer Gesamtzahl von rund 17.000, rund 3.000 Landarbeiter weniger als im Vorjahr die Krankenversicherung genossen, während zu er-

warten gewesen wäre, daß wegen des neu eingeführten sofortigen Versicherungsschutzes (nicht erst nach 51 Arbeitstagen) diese Zahl ansteigen würde. Das, obwohl gerade in Voraussicht der durch eine doppelte Meldung entstehenden Schwierigkeiten, wie sie auch der Südtiroler Bauernbund geltendgemacht hat, die einmalige Meldung im Rahmen des Systems der Einheitsbeiträge von der gesetzgebenden Kommission verlangt und, wie gesagt, auch zugesichert worden war. Man möchte annehmen, daß es keine Behörde gibt, welche einen solchen Rückschritt in der Sozialfürsorge der bisher am wenigsten berücksichtigten Kategorie verantworten will. Es ist mir klar, daß die Meldungen für die Krankenversicherung pünktlich einlaufen müssen, damit auch die entsprechenden Leistungen sofort einsetzen können. Soweit dabei für die Gemeindegemeinden eine kleine Mehrarbeit entsteht, müßte dieser im Interesse der Region verrichtete Dienst im Sinne des Art. 42 des RG Nr. 29 vom 21.10.1963 — etwa pauschal, mit Bezug auf die Anzahl der Meldungen — vergütet werden. Die daraus entstehende geringfügige Auslage dürfte auch in Hinblick auf das in der Verfassung und vom Verfassungsgerichtshof peinlichst beobachtete Recht auf soziale Fürsorge gerade bei dieser am wenigsten begünstigten Kategorie in jeder Hinsicht zu rechtfertigen sein.

Mi permetto di interpellare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore alla Previdenza Sociale Giuseppe Avancini per sapere che cosa la Giunta regionale intenda fare per far cessare che la legge regionale n. 23 del 7 dicembre 1962 venga applicata in maniera pregiudizievole per l'assistenza sociale ai lavoratori agricoli.

In occasione dell'approvazione della citata legge regionale tendente ad adeguare l'as-

sicurazione malattia dei lavoratori agricoli a quella dell'industria, l'allora competente Assessore Molignoni ebbe ad assicurare che ci si sarebbe attenuti alla denuncia unitaria dei lavoratori agricoli tramite gli incaricati comunali dell'Ufficio per i contributi unificati in agricoltura. Mi richiamo al riguardo al verbale del 17 luglio 1962 della competente Commissione legislativa ed a quello del Consiglio regionale del 31 ottobre 1962. Interpretando arbitrariamente l'art. 8 della ricordata legge regionale è stata invece chiesta la denuncia separata alla Cassa Malattia, il che nel 1963 ebbe per conseguenza che su un totale di 17.000 lavoratori agricoli, coloro che ebbero a fruire dei benefici dell'assicurazione malattia furono ben 3.000 in meno dell'anno precedente. Ciò malgrado che, a seguito dell'inizio immediato della protezione assicurativa ex novo istituito — quindi non dopo le 51 giornate lavorative —, il numero dei lavoratori in oggetto avrebbe dovuto registrare un aumento. Ciò sebbene la Commissione legislativa competente, in previsione delle difficoltà insorgenti attraverso la duplice denuncia rimarcate pure dall'Unione Agricoltori di Bolzano, avesse chiesto una denuncia unica nel quadro del sistema dei contributi unificati. Si dovrebbe ritenere non esista autorità alcuna disposta ad assumersi la responsabilità di siffatto regresso nella previdenza sociale a danno proprio della categoria meno considerata. Mi rendo perfettamente conto che le denunce riguardanti l'assicurazione malattia debbano essere presentate puntualmente affinché le prestazioni assicurative possano venir fruite con effetto immediato. Il lavoro suppletivo che dovesse risultare per gli incaricati comunali da tale servizio, svolto nell'interesse della Regione ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 29 del 21 dicembre 1963, potrebbe essere compensato forse forfettariamente in proporzione al numero delle denunce presentate. La

esigua spesa relativa appare in ogni modo giustificabile trattandosi della categoria meno beneficata e ciò anche in considerazione del diritto all'assistenza sociale sancito dalla Costituzione e scrupolosamente osservato dalla Corte Costituzionale.

Vuole illustrarla, consigliere Benedikter? No? La parola all'Assessore Avancini.

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): L'interpellante afferma in sostanza che la legge regionale n. 23 del 7 dicembre 1962 reca pregiudizio agli agricoltori, per la applicazione del suo articolo 8, che ha comportato, afferma sempre l'interpellante, una diminuzione di 3000 unità fra gli agricoltori iscritti, nel 1963, alla Mutua di Malattia rispetto alle cifre precedenti dei contributi unificati. Io devo precisare anzitutto che non c'è stata alcuna arbitraria applicazione dell'art. 8 della legge regionale citata; il terzo comma dell'articolo in questione obbliga i datori di lavoro a dar notizia alle Casse Mutue provinciali di Malattia sui propri dipendenti: e si tratta di una necessità evidente, perché la Cassa di Malattia, la cui assistenza è immediata, come tutti sanno, non può basarsi sugli elenchi dei contributi unificati in agricoltura, che vengono fatti una volta l'anno e rispecchiano la situazione dell'anno precedente; negli elenchi dei contributi unificati sono, inoltre, inclusi solo i lavoratori agricoli che abbiano prestato la loro opera per 51 giorni annui almeno, mentre l'assistenza di malattia spetta al lavoratore, da parte della Mutua fin dal primo giorno della sua iscrizione. Solo attraverso il sistema della legge è possibile una esatta applicazione della legge stessa e la concessione dei vantaggi che essa reca ai lavoratori. L'adempimento burocratico è, del resto, assai semplice. L'interpellante denuncia, nel corso del 1963,

una diminuzione di 3.000 unità fra i lavoratori dell'agricoltura rispetto agli elenchi dei contributi unificati relativi all'anno precedente: tale diminuzione riguarda, ritiene, lavoratori non denunciati dai datori di lavoro. Noi abbiamo incaricato le Casse Mutue di malattia, attraverso i propri organismi di eseguire gli accertamenti in merito: anche nel senso di constatare se veramente, il che sarebbe molto grave, tremila non aventi diritto fossero stati iscritti fra i lavoratori agricoli nelle denunce degli anni precedenti. È da escludere comunque, per i lavoratori, ogni danno: nella eventuale insorgenza di un bisogno di assistenza, essa viene erogata immediatamente anche se il lavoratore non risulta iscritto e l'iscrizione avviene con una denuncia retroattiva: questo accordo è stato raggiunto in uno spirito di piena collaborazione fra i dirigenti della Cassa di malattia e quelli della Unione agricoltori della provincia di Bolzano. La diminuzione può, del resto, almeno in una certa misura, dipendere da una revisione degli elenchi anagrafici; c'è anche da tener presente il fenomeno della migrazione, anche interna, dall'agricoltura verso altri settori di lavoro che può ben giustificare qualche spostamento di forze.

Comunque lunedì scorso ho assistito ad una riunione fra i dirigenti della Mutua di malattia di Bolzano e quelli dell'Unione degli agricoltori altoatesini, i quali hanno espresso il loro vivo compiacimento e la loro soddisfazione per la larghezza e la comprensione usate dalla Cassa di malattia nella erogazione dell'assistenza agli agricoltori; si è anche constatato in quella riunione che la denuncia mensile come attualmente avviene, dà risultati discreti, pur presentando qualche inconveniente. Abbiamo interpellato Roma sulla possibilità di arrivare ad una unica denuncia per la Cassa di malattia e per la gestione dei contributi unificati; resta però necessario, alle Mu-

tue di malattia, che la denuncia avvenga almeno una volta al mese. Quando sarà adottato questo sistema, ove sia ritenuto possibile, si dovrebbe arrivare ad eliminare anche le attuali lamentele.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich muß feststellen, daß in der Antwort zugegeben wird, daß tatsächlich 3.000 Landarbeiter weniger krankenversichert sind, bzw. 3.000 Landarbeiter weniger gemeldet worden sind. Diese Tatsache ist also offiziell bestätigt worden. Weiters muß ich feststellen, daß die Schwierigkeiten, die sich durch diese doppelte Meldung beim Amt für Einheitsbeiträge, also die getrennte Meldung bei der Krankenkasse, ergeben haben, durch einen Brief des Bauernbundes an das Assessorat und an die Kommission während der Behandlung des Gesetzes aufgezeigt worden sind und daß wir in der Kommission den dritten Absatz des Art. 8 streichen wollten. Hierzu hatten aber sowohl der Assessor Molignoni als auch sein Mitarbeiter, damals ein Herr Buffa, erklärt, man solle doch diesen Absatz drinnen lassen. Es sei im Sinne der Autonomie, daß die Krankenkasse autonom und unabhängig von staatlichen Einrichtungen arbeiten könne. Man würde aber diese Meldung derart organisieren, daß keine doppelte Meldung, sondern eine einzige Meldung über das Amt für Einheitsbeiträge zustandekommt. Es ist mir auch klar, daß der dritte Absatz des Art. 8 eine Meldung an die Krankenkasse vorschreibt und die Krankenkasse ein Recht hat, eine eigene Meldung zu bekommen. Aber man war damals der Ansicht, und in diesem Sinne haben auch die Zusicherungen gelautet, daß diese Meldung über das

Amt für Einheitsbeiträge im Wege der bereits traditionell eingeführten Meldung erfolgen sollte, an die sich die Bauern auch nur langsam gewöhnt hatten. Das System für die Einheitsbeiträge ist ja erst im Jahre 1938 eingeführt worden und funktioniert eigentlich erst seit kurzem einigermaßen. Denn es hat vor und auch während des Krieges und eine Zeitlang danach nicht funktioniert. Heute funktioniert es, weil sich die Bauern langsam an diese eine Meldung gewöhnt haben. Jetzt kommt aber auf einmal eine zweite Meldung dazu. Der Assessor hat auch zugegeben, daß es sich für die Bauern um eine zweite bürokratische Verrichtung handelt (*adempimento burocratico*). Wir wissen, daß in dieser Beziehung die Bauern auf der ganzen Welt sich ähneln und nicht gerne bürokratische Schreivarbeiten verrichten, weshalb diese zweite Meldung eine Erschwerung darstellt. Ich gebe schon zu, daß es die Bauern waren, die in den Fällen dieser 3.000 Arbeiter keine Meldung gemacht haben; ich meine, die technische Schuld liegt also bei ihnen, aber damit ist die Verantwortung der Region nicht aus der Welt geschaffen. Wir müssen doch alles tun, um diese Meldungen zu erleichtern und nicht, um sie zu erschweren. Wenn man wollte, könnten noch mehr Schwierigkeiten erdacht werden, um auf diese Art die Meldungen nieder zu halten. Aber ich glaube, das ist doch nicht der Sinn unserer öffentlichen Pflichterfüllung. Daß es im Sektor Landwirtschaft bei Meldungen und Schreivarbeiten noch schwieriger ist als anderswo, wo Büros da sind, dürfte wohl klar sein. Nicht für wahr annehmen kann ich eine Erklärung, daß sich nämlich bei uns in Südtirol « *vaste migrazioni* », also zahlenmäßig starke Bewegungen von Landarbeitern in die Industrie usw. vollziehen. Das ist Gott sei Dank noch nicht der Fall. Es mag sein, daß ein paar Hundert den Beruf gewechselt haben,

aber daß 3.000 in einem Jahr den Beruf gewechselt hätten, ist unmöglich; soviel Kontakt mit den Tatsachen haben auch wir, um darüber ein Urteil fällen zu können. Der Assessor hat zuletzt gesagt, man wird wieder ein System einer einheitlichen Meldung zustandebringen; er hat aber nicht gesagt wie. Soll diese einheitliche Meldung über den Korrespondenten für Einheitsbeiträge gehen, denn das ist nun einmal der eingeführte traditionelle Beauftragte, an den sich eben jetzt die Bauern wenden, oder ist das wieder ein neues System? Die Zusicherungen, die damals gegeben worden sind, haben dahingehend gelautet, daß man sich des Systems der Meldung über das Amt für Einheitsbeiträge weiter bedient, wenn auch — und das gebe ich zu — für die Krankenversicherung eine mehrmalige Meldung notwendig ist. Ich weiß nicht, ob man die monatliche Meldung unbedingt aufrechterhalten muß.

Zusammenfassend möchte ich also sagen, daß das eingetreten ist, was man befürchtet hat, d.h. daß die Anzahl der gemeldeten Landarbeiter für die Krankenversicherung abgenommen hat, und zwar trotz der Zusicherung, die von verantwortlicher Seite der Regionalverwaltung gegeben worden ist. Im Interesse des öffentlichen Wohles, für das die Regionalverwaltung verantwortlich ist, darf hier keine Zeit versäumt werden, um das System dieser einheitlichen Meldung wieder herzustellen. Sicher will niemand, daß Leute von diesen Krankenversicherungen Nutzen ziehen, die nicht Landarbeiter sind. Das war auch nicht der Sinn meiner Anfrage. Aber daß Landarbeiter, die tatsächlich solche sind, diese Krankenversicherung genießen, ist doch logisch und richtig, wobei ich annehmen möchte, daß es nicht weniger, sondern eher mehr als 17.000 sind.

(Devo constatare come nella risposta datami si ammetta che effettivamente i lavoratori agricoli assicurati presso la Cassa Malattia sono 3.000 in meno, cioè che le denunce sono diminuite di 3.000 unità. Il fatto ha ricevuto dunque conferma ufficiale. Devo ancora constatare come le difficoltà causate dalla doppia denuncia presso l'ufficio contributi unificati e presso la Cassa Malattia siano state segnalate in una lettera dell'Unione Agricoltori all'Assessorato ed alla commissione mentre la legge era in trattazione e che noi, in sede di commissione, volevamo stralciare il terzo comma dell'art. 8. Tanto l'Assessore Molignoni quanto il suo assistente, allora un certo sig. Buffa, dichiararono che sarebbe stato meglio lasciare l'articolo tale e quale essendo quella un'affermazione autonomistica e potendo così la Cassa Malattia lavorare autonoma ed indipendente dalle organizzazioni statali. Tutto sarebbe però stato organizzato in modo da evitare una doppia denuncia limitandosi ad una dichiarazione unica presso l'Ufficio contributi unificati. Mi è chiaro che il terzo comma dell'art. 8 prescrive una denuncia alla Cassa e che questa ha diritto di avere una propria denuncia. Allora si era però dell'opinione, e si sono avute anche assicurazioni in questo senso, che la seconda denuncia sarebbe avvenuta attraverso quella ormai tradizionale all'Ufficio contributi unificati ed a cui i contadini si erano abituati. Il metodo dei contributi unificati è stato introdotto appena nel 1938 e, non avendo funzionato prima e durante la guerra per un certo periodo, è da poco che funziona soddisfacentemente. Oggi il sistema è efficace perché i contadini vi si sono lentamente abituati; ora però alla prima denuncia se ne aggiunge una seconda. L'Assessore ha ammesso che per i contadini si tratta di un ulteriore adempimento burocratico; sappiamo anche che da questo lato i contadini di tutto il mondo si assomigliano,

cioè nel riempire malvolentieri formulari burocratici, ragione per cui questa seconda denuncia rappresenta una complicazione.

Ammetto che in questi 3.000 casi siano stati i contadini a mancare la denuncia: la colpa per così dire tecnica è dunque loro ma ciò non elimina la responsabilità della Regione. Dobbiamo fare il possibile per facilitare queste denunce, non per complicarle. Volendo si potrebbero creare difficoltà ancora maggiori per far diminuire le denunce ma credo che questo non sia il significato dell'adempimento del nostro pubblico mandato. Dovrebbe anche essere chiaro che nel settore dell'agricoltura le denunce e la compilazione di documenti siano più difficili che dove esistono uffici. Non posso invece accettare per fondata la dichiarazione che nel Sudtirolo si siano avute " vaste migrazioni " di lavoratori agricoli all'industria. Grazie a Dio non siamo a questo punto: può essere che un paio di centinaia abbiano cambiato professione, ma che lo abbiano fatto 3.000 lavoratori agricoli in un anno è assolutamente impossibile; anche noi abbiamo sufficiente contatto con i fatti da poter giudicare in proposito. L'Assessore ha dichiarato da ultimo che si metterà a punto un sistema per ritornare alla denuncia unica senza però dire come. Si tratterà della denuncia unica fatta attraverso l'incaricato dei contributi unificati ormai affermata per tradizione o si tratterà di un sistema nuovo? Le assicurazioni date a suo tempo dicevano che ci si sarebbe ancora serviti del sistema di denuncia attraverso l'ufficio per i contributi unificati anche se, e questo lo ammetto, per l'assicurazione malattia è necessaria una denuncia più frequente. Non so però se sia assolutamente necessario mantenere la denuncia mensile.

Riassumendo vorrei dire che si è verificato quanto temevamo, cioè che il numero dei lavoratori agricoli assicurati contro le malattie

è diminuito e ciò nonostante l'assicurazione dei responsabili dell'amministrazione regionale. Nell'interesse pubblico di cui l'amministrazione regionale è responsabile non bisognerà perdere qui altro tempo ma ripristinare subito il sistema di denuncia unica. Senz'altro nessuno vuole che dell'assicurazione profitti chi non è lavoratore agricolo e questo non è neanche il fine della mia interrogazione. È però logico e giusto che di essa approfitti chi è veramente lavoratore agricolo: io credo anche che il loro numero sia piuttosto superiore che inferiore a 17.000.)

PRESIDENTE: Interrogazione n. 224 del cons. Nardin al Presidente della Giunta regionale:

Nei giorni scorsi la stampa ha riferito:

1) Il giorno 15 novembre u.s., davanti alla Camera dei Deputati di Bonn, il Ministro degli Interni della Germania Occidentale Hermann Höcherl, rispondendo ad una interrogazione del deputato liberale Oswald Kobut, ha dichiarato esplicitamente che verrà fatto il possibile affinché sia assicurato il diritto di asilo al prof. Norbert Burger, il noto capo terrorista di Innsbruck, dirigente dei gruppi dinamitardi che hanno sinora criminosamente operato in Alto Adige, nel Trentino e in altre zone d'Italia.

2) Dopo la presa di posizione del Governo di Bonn, in data 20 novembre u.s., il Burger, dopo una prolungata latitanza, si è costituito alle autorità di campo profughi di Zierndorf in Baviera, che si trova sotto la diretta giurisdizione del Ministro degli Interni di Bonn, senza che venisse proceduto al suo arresto malgrado che una recente sentenza del tribunale amministrativo di Monaco avesse ri-

futato al Burger il diritto di risiedere nel territorio della Germania Federale e lo avesse dichiarato « persona non grata ».

La stampa, accennando a questi fatti, ha rivelato i retroscena della vicenda indicando quali protettori del Burger l'ex Ministro della Difesa Strauss e numerosi esponenti del Partito Cristiano Sociale tedesco e del Partito Liberale.

Siamo pertanto in presenza di un atto del Governo di Bonn che sanziona ufficialmente il compiacente appoggio garantito in questi anni alle organizzazioni pangermaniche neonaziste di vario stampo che hanno operato ed operano tuttora in direzione del sovvertimento della situazione altoatesina, Kulturwerk di Monaco in prima luogo; inoltre, della possibilità che il Governo della Germania Occidentale svolga in futuro sul piano politico e diplomatico un ruolo attivo nella questione altoatesina.

Ciò premesso, il sottoscritto Consigliere regionale chiede di interrogare il Presidente della Giunta per conoscere:

1) se nella veste di rappresentante della Regione nella « Commissione dei 19 » non intenda proporre alla Commissione medesima l'inserimento nella relazione che si sta approntando per il Governo di un esplicito richiamo a questo gravissimo episodio e, al tempo stesso, la richiesta di una energica azione del Governo italiano nei confronti del Governo federale tedesco, anzitutto di protesta per la protezione ufficialmente garantita al terrorista Burger che costituisce un palese atto ostile nei confronti del nostro Paese, e tendente ad esigere finalmente da detto Governo un chiaro impegno a perseguire fermamente in futuro e a far cessare qualsiasi azione di quelle organizzazioni pangermaniche neonaziste che sino ad oggi in mille maniere e dietro le

più diverse mascherature hanno operato per fare dell'Alto Adige un punto di gravissima tensione internazionale;

- 2) *se il Presidente della Giunta non ritenga opportuno richiamare su questi gravi fatti e su questa esigenza l'attenzione dei Parlamentari della Regione affinché se ne rendano interpreti alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.*

Ritengo questa interrogazione non ammissibile alla discussione; rimetto la decisione al Consiglio, sulla base dell'art. 116 del regolamento. Si vota la ammissibilità o meno, per alzata di mano, senza discussione.

NARDIN (P.C.I.): Ma perchè non è ammissibile?

PRESIDENTE: Non sono tenuto ad esprimere il mio punto di vista; io sollevo il problema e lo sottopongo al Consiglio. Il Consiglio decida. Chi ritiene non ammissibile la discussione di questa interrogazione? Chi è favorevole? Chi si astiene? Due astenuti e tre favorevoli; l'interrogazione è respinta a maggioranza e non viene messa in discussione.

NARDIN (P.C.I.): Ma abbiamo pure diritto ad avere una motivazione, a sapere perchè lei non la considera ammissibile!

MITOLO (M.S.I.): No, il regolamento dice « senza discussione ».

PRESIDENTE: Interrogazione n. 234 del cons. Nardin:

1) *In data 1° luglio 1963 la Giunta municipale di Merano licenziò il dott. Giulio Russo, assunto quale assistente straordinario presso il locale Ospedale civile, a causa « della mancata soddisfazione del suo servizio da parte dell'Amministrazione comunale »; inoltre, perchè il dott. Russo essendo assunto in ruolo quale provvisorio poteva ritenersi dimissionario in qualsiasi momento.*

La deliberazione venne vistata dalla Giunta provinciale di Bolzano con rara disinvoltura ed inusitata sollecitudine.

Per quanto a conoscenza del grave fatto (la stampa locale ha dedicato ampio spazio alla vicenda) l'Amministrazione regionale non ha reputato opportuno svolgere in merito un qualsiasi interessamento.

Eppure esistevano molteplici ragioni per farlo specie in presenza della necessità di accertare se un sanitario ospedaliero aveva o meno compiuto il proprio servizio lodevolmente, problema questo della massima importanza anche per la Regione data la permanente esigenza di garantire nei nostri ospedali anzitutto la migliore prestazione professionale da parte dei medici interessati, esigenza che deve prevalere sulle valutazioni burocratiche-amministrative, a volte di comodo, di questa o di quella Amministrazione comunale o ospedaliera.

È stata ispirata a questa esigenza primaria la suddetta deliberazione del Comune di Merano? A parere dell'interpellante no.

Mancata soddisfazione per il servizio prestato dal dott. Russo, sostiene la Giunta comunale di Merano. Stupefacente davvero tale motivazione se si pensa che nei due anni di servizio prestato, detto sanitario ha ottenuto le qualifiche di « ottimo » e di « distinto » proprio dalla stessa Amministrazione comunale di Merano! Tanto più stupefacente se si considera che, in assenza di uno specifico fatto gra-

ve, l'Amministrazione comunale di Merano, in caso di inadempienze, prima di procedere all'estrema misura del dimissionamento, motivandolo così gravemente ed in modo tale da ledere la reputazione del dott. Russo, avrebbe dovuto eventualmente ricorrere ai provvedimenti previsti dalle vigenti leggi e da qualsiasi corretto regolamento sul personale, vale a dire: l'ammonizione, la diffida, la sospensione, ecc.

Il vero motivo va piuttosto ricercato nel fatto che il dott. Russo era membro attivo di un sindacato aderente alla C.G.I.L. e che più volte aveva giustamente criticato certi metodi in uso presso l'Ospedale di Merano sulla cui situazione si intende richiamare l'attenzione della Giunta regionale con la presente interpellanza.

Il sottoscritto Consigliere chiede pertanto di interpellare l'Assessore alla sanità per conoscere se non ritenga necessario, in merito al caso dianzi esposto, sentire il parere dell'Ordine e del Sindacato dei medici della provincia di Bolzano e successivamente intervenire nei confronti della Giunta comunale di Merano onde far ritirare l'ingiusto provvedimento assunto contro il dott. Russo.

2) Inoltre, chiede di interpellare l'Assessore per conoscere se abbia inteso dar corso all'impegno recentemente assunto in seno alla Commissione regionale alle finanze di accertare la reale situazione interna dell'Ospedale di Merano.

In proposito il sottoscritto chiede che in modo specifico si accerti:

1) i motivi che sinora hanno indotto l'Amministrazione comunale di Merano a non bandire pubblici concorsi per il posto di primario medico e per gli aiuti-medici e gli assistenti dell'Ospedale;

2) se la Direzione sanitaria dell'Ospe-

dale corrisponda alle esigenze dell'istituzione;

3) se e in quali casi i medici dell'Ospedale esercitano la loro professione in ambulatori privati;

4) le retribuzioni corrisposte a qualsiasi titolo ai medici dell'Ospedale di Merano negli anni 1960, 1961, 1962 e 1963;

5) se il Reparto isolamento è stato organizzato secondo le disposizioni di legge o meno; se corrisponde al vero che in detto reparto a volte si è registrata promiscuità di infettivi e di ammalati comuni appartenenti ai reparti di dermatologia e di medicina;

6) lo stato di organizzazione e di amministrazione dell'ambulatorio medico dell'Ospedale;

7) lo stato delle attrezzature sanitarie esistenti e relative necessità;

8) quali le condizioni di vita e di lavoro del personale dell'Ospedale di ogni ordine e grado;

9) se all'Ospedale di Merano sono state sempre rispettate rigorosamente le norme d'igiene mortuaria e se, ad esempio, non sia accaduto che deceduti in ospedale siano stati trasportati fuori di questo facendoli ufficialmente figurare quali moribondi, per successivamente farli denunciare morti durante il trasporto o nella loro abitazione;

10) quali giudizi esprimono in merito alla situazione generale dell'Ospedale di Merano e al trattamento riservato ai propri assicurati le Organizzazioni mutualistiche malattia operanti in provincia di Bolzano;

11) quali addebiti vanno mossi alla Amministrazione del Comune e ai dirigenti dell'Ospedale di Merano, prescindendo dal troppo comodo pretesto che « tutto va male a causa

delle inidoneità dell'attuale edificio ospedaliero », in ordine al cattivo funzionamento interno dell'Ospedale e al conseguente grave disagio che da molti anni ormai debbono sopportare i degenti.

3) Infine, l'interpellante chiede di conoscere notizie precise in relazione agli intendimenti dell'Amministrazione civica meranese e di altri Comuni della zona di avviare finalmente a soluzione la costruzione del nuovo Ospedale di Merano, problema che imporrà quanto prima alla Giunta e al Consiglio regionale l'obbligo di modificare la legge regionale 11-6-1959, n. 7, allo scopo di prevedere per tale opera la concessione del contributo in capitale del 50% come è stato disposto per la costruzione dei nuovi Ospedali di Trento, Bolzano, Bressanone e Caldaro.

La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Si discute questa interpellanza mentre l'agitazione dei medici ospedalieri ripropone, in tutta Italia, il problema, che non riguarda soltanto la categoria, ma la generalità dei cittadini. I medici chiedono un trattamento economico adeguato e la stabilità in questo campo e fa specie che l'attuale Governo non abbia finora, in proposito, assunto una sicura posizione ed un certo impegno.

Tempo fa il Ministro della sanità assicurò i medici che il Governo avrebbe sollecitamente preso posizione ed avrebbe presentato al Parlamento in argomento un disegno di legge; il Ministro diede anche assicurazione per una sollecita convocazione della commissione sanità della Camera; ed ecco che è di ieri la notizia che il presidente della commissione stessa, ed ex Ministro della sanità, on. De Maria, non

ha riconosciuto la validità di questa richiesta d'urgenza per la convocazione. Fatto questo preambolo, voglio sottolineare che il problema dei medici ospedalieri e degli ospedali è fuori da ogni impegno del Governo, per quanto esso diventi sempre più drammatico. La situazione locale di Merano si inquadra in questa situazione generale; si potrebbero accertare altri esempi, volendo, nella nostra Regione e particolarmente in Alto Adige, altri sintomi di una situazione locale e nazionale che esamineremo punto per punto. Il dott. Russo prestò la sua opera di assistente straordinario presso l'ospedale civile di Merano per due anni riportando le qualifiche di ottimo e di distinto; ed improvvisamente viene licenziato perché la sua opera non soddisfa. Perché? Perché questo sanitario si è adoperato perché certe questioni, certe situazioni fossero affrontate e risolte, all'interno dell'ospedale; situazioni che riguardavano il personale sanitario ma riguardavano anche l'altro personale, l'amministrazione, il funzionamento tutto del complesso ospedaliero. Non voleva, ohibò, la rivoluzione, no, il dott. Russo: voleva soltanto dare il suo contributo e mettere ordine nel caos che da anni, non disinteressatamente, esiste nell'ospedale di Merano. Forse anche perché era iscritto alla C.G.I.L., non è parso vero agli amministratori civici di Merano — che hanno tollerato gli scandali della Salvar e ben altre situazioni — non è parso vero, dicevo, di dare il benservito con una motivazione che dice in sostanza: via questo scocciatore! questo mestatore? Perché questo dice la delibera della Giunta comunale di Merano. Tanto tutti ben sapevano che la Giunta provinciale di Bolzano avrebbe approvato subitaneamente e supinamente questa delibera il che è puntualmente avvenuto. Tutto a posto, quindi, da un punto di vista legale e formale; tutto a posto sembra anche alla Regione se, dopo che i giornali tutti hanno lungamente parlato della

questione, si è ben guardata dall'intervenire in qualsiasi maniera, occupata forse ad inseguire le ventidue o ventiquattro leggi sociali che ha annunciato. Si attendono forse ricorsi ufficiali, come se la verità dovesse e potesse basarsi soltanto sulla carta bollata, su ciò che viene scritto nei ricorsi. Tanto più che il funzionario o il dipendente dell'Assessorato alle attività sociali che ha svolto l'inchiesta, è anche in tutt'altre faccende affaccendato: è dipendente delle ACLI, si cura dell'Aeromere, dell'industrializzazione di Trento e poi, a tempo perso forse, anche degli affari dell'Assessorato. Ed intanto la Giunta provinciale approva, la Giunta regionale rimane inerte di fronte a questi episodi su cui la stampa ha tanto abbondantemente scritto.

Io vorrei avanzare una precisa richiesta: abbiamo e non abbiamo, come Regione, uno specifico interesse a far sì che negli ospedali operino dei buoni sanitari? Questo mi pare debba essere il primo interrogativo. E di fronte ad una amministrazione che qualifica ottimo e distinto un sanitario, poi lo licenzia perché elemento turbolento, con la motivazione che sappiamo, la Regione non ha forse interesse ad accertare almeno se costui non fosse per caso un buon sanitario che ha avanzato critiche sul caos che regnava volontariamente nell'ospedale? E non dovrebbe la Regione intervenire dicendo: guardate che forse avete sbagliato, avete commesso un abuso, aggrappandovi, sì, a degli articoli di legge, ma privando sostanzialmente l'ospedale di un buon sanitario, riconosciuto tale da voi? Ciò la Regione avrebbe dovuto ed ancora dovrebbe fare; vigilare e garantire che negli ospedali operino sanitari che corrispondano alle esigenze per le quali la Regione ha impostato la sua politica. Io chiedo, ancora, questo intervento; e spero che lei abbia acquisito, signor Assessore, nell'esame della vicenda, anche i pareri — scusino i colleghi, io non pretendo che mi stiano ad ascol-

tare, ma pretendo che mi si lasci parlare — spero che ella, Assessore, abbia acquisito anche i pareri dell'ordine dei medici e del sindacato dei medici su questa vicenda e che intenda svolgere una adeguata azione. Poiché qui chiaramente si è discriminato politicamente, da gente che ha tollerato tutti gli scandali e che non ha il diritto di dare il benservito a chicchessia, quando si tratti di un galantuomo che ha bene operato, come è nel caso del dott. Russo. È stato commesso un abuso, operata una discriminazione; e se tolleriamo questo principio del licenziamento perché una persona non è più di gradimento, allora davvero possiamo prendere la Costituzione e stracciarla: sarà almeno un atto di sincerità.

La seconda questione che ho affacciato è quella della situazione dell'ospedale di Merano, che il caso Russo ha fatto risaltare in tutta la sua tragica situazione, e di fronte alla quale non esiste volontà alcuna di affrontare seriamente i problemi, ma esiste l'inerzia di una amministrazione come quella comunale di Merano più unica che rara, che si è sempre servita dello slogan che l'ospedale è vecchio ed inadatto, per mantenere e perpetuare una situazione di caos, insieme ai medici primari o pseudo primari. Dapprima vi furono discussioni e polemiche a non finire sull'ampliamento dell'ospedale; poi finalmente, dopo che furono superate anche le insorte questioni etniche e le interpretazioni dell'accordo di Parigi, ci si mise d'accordo sull'ampliamento; senonché successivamente ci si chiese se non fosse convenuto costruire un ospedale nuovo. E nuove, lunghe discussioni, ancora non concluse; poiché è stato, sì, raggiunto un certo accordo sulla costruzione del nuovo ospedale, ma ora ci si ritrova di fronte al problema della proporzione etnica e per anni ci ritroveremo fra i piedi questo problema delle carature fra i comuni partecipanti. Attenderemo per anni, salvo le

immancabili promesse che verranno fatte nella prossima campagna elettorale, prima dalla D.C. e poi dalla S.V.P., come furono fatte a suo tempo, come fu promessa l'apertura della strada del Rombo anni fa; e si continua di questo passo. Intanto i degenti devono continuare ad andare all'ospedale; e non vorrei fare della demagogia, della retorica, ma devo ricordare che sono soprattutto i lavoratori che non hanno altre possibilità a ricorrere all'ospedale di Bolzano, ed i mutuati vari: e vi trovano la situazione che ho cercato di descrivervi nei quesiti che ho posti: caos tra i medici, una direzione sanitaria carente ed il direttore sanitario è la figura principale in un ospedale; così carente che un settore primario come è quello del reparto medicina è da anni retto da un primario non di ruolo, in una situazione ibrida che non pochi sussurrano sia dovuta agli interessi dell'amministrazione comunale di Merano, passati e presenti: aiuti ed assistenti non di ruolo... ma come volete che rimangano? L'amministrazione comunale di Merano poteva fare i concorsi? Sì, poteva farli, ma attende, dice, la legge nazionale che è in cantiere; è un poco il ragionamento della vedova scaltra, ed attenderemo di generazione in generazione con gli impegni che questo Governo non intende assumere, nonostante i disegni di legge che sono presenti alla Camera, fra i quali voglio ricordare quello dei parlamentari comunisti che prevede anche il principio rivoluzionario che i medici ospedalieri non possano lavorare fuori dell'ospedale. Un principio rivoluzionario e chissà quanti primari cercheranno di assaltare le sedi del P.C.I. per questo: ma per noi corrisponde ad un principio elementare di moralità. Ecco brevemente delineata la situazione; questi tocchi hanno forse scalfito la sensibilità dell'amministrazione comunale di Merano? No, non la hanno toccata. Il comune di Merano continua ad attendere la legge na-

zionale, quelli che subiscono sono i pazienti, l'amministrazione regionale sta a guardare. La situazione potrebbe anche meglio essere illustrata in altri settori; si potrebbe ad esempio chiedere se comandi, nell'ospedale di Merano, più un primario od una suora, se il personale deve essere alloggiato in cantine o trattato poco bene; bisognerebbe sapere se è vero che il direttore amministrativo è a quel posto benché privo del titolo che sarebbe necessario e soltanto perché così piace a qualcuno; se è vero che gli impiegati dell'ospedale percepiscono una percentuale per le liquidazioni che essi fanno ai sanitari dei diritti loro spettanti, lavoro che viene eseguito durante le ore d'ufficio; bisognerebbe sapere come e se vengono rispettate le norme di igiene mortuaria.

L'Assessore Avancini, in una nostra privata conversazione, ha detto che questo avviene un poco dappertutto, che i morti siano fatti uscire vivi dall'ospedale. Ma questo possono andarlo a raccontare a qualcuno meno smaliziato di noi, meno smaliziato di me almeno. Se ci sono delle norme, queste norme vanno rispettate, se uno muore in un ospedale, non è lecito che ne esca vivo, non può uscirne vivo. Ed all'ospedale di Merano questo avviene. Spero che mi dica di no, signor Assessore: ed allora vado a Merano e le promuovo un caos che ne dovranno parlare anche i giornali. Le posso dire anche che penosi equivoci sono avvenuti proprio per queste infrazioni. Se accertiamo che questo è avvenuto, in contrasto con le leggi, le responsabilità risalgono ai sanitari come agli amministratori e non si cerchi per favore di stendere un pietoso velo misericordioso, facendo finta che tutto sia stato fatto a fin di bene, il che non è vero. Le dirò di più; le farò notare che questo corrisponde probabilmente ad una esigenza di qualche sanitario il quale ci tiene che, da un punto di vista statistico, i morti del suo reparto o del suo ospe-

dale, siano in numero più basso possibile. Tutte cose da Medio Evo che avvengono all'ospedale di Merano, sotto l'egida della valorosa amministrazione comunale che sa così bene amministrare, come è vero che i miliardi della Salvar sono scomparsi nella arruffata avventura finanziaria e che si parla di scandali edilizi. L'Assessore Baldassarelli è diventato un luminaire amministrativo nel settore sanitario comunale, ha assunto addirittura una statura regionale come esperto ospedaliero: eppure tutto questo accade a Merano e la Regione tace. L'Assessore va a visitare l'ospedale, come il colonnello di un tempo andava a visitare le caserme, ed, avendo annunciato tre giorni prima la sua venuta, trova naturalmente tutto lustro, tutto a posto; ed allora elogia e la Regione resta inerte. Tanto che ho dei dubbi che per rispondere a questa mia interrogazione, lei abbia mandato a Merano ad assumere i dati quel suo funzionario, quello così interessato alle ACLI, all'Aeromere, all'industrializzazione di Trento, ma non sicuramente ha sentito il parere della Mutua di malattia, dell'ENPAS, della mutua coltivatori diretti, delle mutue degli artigiani e dei commercianti, di coloro, insomma, che rappresentano la grande maggioranza dei pazienti. Sono sicuro che lei questi pareri si è ben guardato dall'assumerli; ha solo i pareri, più o meno interessati, di quel suo funzionario il quale sta bene attento, a non scrivere cose che possano superare certi limiti. Infine, signor Assessore, attendo una esauriente risposta sul problema della costruzione del nuovo ospedale, un problema che finora si è svolto fra le ovattate trattative D.C.-S.V.P., che da mesi si trascina, che tutti attendono sia risolto non attraverso le promesse elettorali, ma attraverso concrete iniziative. Tanto più che questo problema riguarda direttamente anche noi, come Regione; perché, evidentemente, se sorgerà il nuovo ospedale, la Regione dovrà

modificare la sua legge di intervento nel settore ospedaliero, per far sì che accanto alle altre città già ammesse, anche Merano possa beneficiare dei contributi per la costruzione del nuovo nosocomio. Bisognerà inoltre pensare anche a reperire i mezzi relativi.

Attendo una risposta esauriente anche se ho l'impressione che la sua risposta, come spesso avviene nelle sue risposte, sarà ampia ma arriverà soltanto alla metà del problema. Se la sua risposta non sarà esauriente, chiederò alla Presidenza che non sia dichiarata svolta la mia interpellanza, ma che sia differita a quando ella avrà a disposizione i dati completi.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Avancini.

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): La lunga interpellanza e la lunga illustrazione che il cons. Nardin, ha voluto fare di essa, richiederanno logicamente una lunga risposta. Il tema proposto si articola in varie direzioni ed avrebbe forse potuto essere più agevolmente svolto, se suddiviso in più interpellanze che avrebbero consentito singole — e più celeri e chiare — risposte. Tuttavia mi accingo alla risposta con la fiducia che l'interpellante resterà soddisfatto dei chiarimenti che gli fornirò.

Il collega consigliere Nardin ha anche affrontato un problema fuori del tema dell'interpellanza vera e propria: concordo con lui sull'urgenza di definire una volta per tutte e definitivamente la posizione degli ospedalieri. Il collega Nardin ha citato delle notizie che contrastano con quelle che sono in mio possesso: ho letto proprio a mezzogiorno sul « Corriere della Sera » che il Presidente della commissione sanità ha accolto non solo l'urgenza per la legge sull'argomento, ma ha anche deci-

so che sia trattata e votata in sede legislativa della commissione stessa. Come si vede, le notizie che ho io sono più ottimistiche. Si tratta, naturalmente, di temi di grande importanza; e non è esatto affermare che la Regione se ne sia disinteressata. L'Assessore ha avuto molti colloqui con medici e coi loro rappresentanti nelle organizzazioni sindacali; io avevo anche proposto ai medici ospedalieri, in attesa della legge nazionale, un provvedimento regionale che garantisse loro la stabilità. I medici secondari degli ospedali hanno preferito attendere il provvedimento a carattere nazionale, il quale ha, ci risulta, il limite della stabilità, nei 65 anni di età.

Altro problema che è stato avanzato è quello della ripartizione delle quote. Anche qui necessita un intervento, una pronuncia del Governo; noi riteniamo, in verità, che si tratti di facoltà che spetta a noi, ma il problema ancora non è stato chiarito ed è necessario attendere. Non è esatto comunque che il *full time* che Nardin ha citato nei disegni di legge della sua parte, sia una scoperta rivoluzionaria, un principio nuovo; noi lo abbiamo proposto nello schema di legge che avevamo apprestato: e le dirò che i primari in genere si sono dimostrati non solo consenzienti, ma entusiasti che fosse affermato il principio dell'impiego pieno presso l'ospedale per i sanitari. Il problema è urgente, lo riconosco anch'io, anche perché le amministrazioni ospedaliere stentano sempre più a trovare aiuti ed assistenti disposti ad affrontare la carriera, poiché si preferisce la libera professione. Per quel che riguarda il trattamento economico, in provincia di Trento abbiamo già raggiunto un accordo per garantire un minimo agli aiuti ed agli assistenti; a Bolzano si sta facendo qualcosa di analogo: un passo avanti è stato fatto.

Per quanto riguarda il caso particolare del dott. Russo, non è esatto che l'amministrazione

regionale se ne sia stata inerte; abbiamo anche noi letto i giornali e seguito la vicenda; ma non abbiamo potuto ravvisare abuso alcuno in una delibera che è stata approvata dalla Giunta provinciale, che è l'autorità tutoria. Teniamo presente anche noi l'importanza di un buon sanitario; ma non vi è dubbio che non spetta nè può spettare alla Regione stabilire questo requisito.

Per entrare nel vivo dei quesiti da lei posti, ella parte da un caso particolare per estendere poi il suo esame a tutti gli aspetti della vita ospedaliera a Merano. Le risponderò punto per punto. Punto primo: per le dimissioni d'ufficio del dott. Russo c'è stata una delibera dell'amministrazione comunale di Merano che è stata regolarmente approvata dalla autorità tutoria; contro questa delibera l'interessato ha presentato ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. Il provvedimento di licenziamento è ora all'esame in questa sede giurisdizionale di primo grado, che dovrà esprimersi. Mi pare che non sarebbe opportuno un intervento in questa fase; lo scrivente del resto non è stato sollecitato...

NARDIN (P.C.I.): Lo scrivente? chi è lo scrivente? il funzionario delle ACLI?

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): C'è la mia firma in fondo al documento, consigliere; e debbo anche dirle che non accetto i suoi apprezzamenti su un funzionario che ha sempre dato prova di responsabilità e di serietà, che è perfettamente in grado di svolgere le inchieste che gli sono affidate, ed è degno della massima stima...

MITOLO (M.S.I.): Bisogna stare attenti, Assessore, quando si parla a Nardin!

NARDIN (P.C.I.): Ma io sono d'accordo sulle qualità del funzionario.

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Per quanto riguarda i pareri, le faccio rilevare che l'ordine dei medici è una libera associazione, che può prendere posizione in tutti i modi consentiti, quando qualcosa non va, anche pubblicamente; ed il sindacato dei medici, a quel che mi risulta, aveva prospettato uno sciopero di protesta per il caso Russo, ma poi non ne ha fatto niente. Se le cose non andavano e non vanno bene, sono essi, ordine e sindacato che devono informare le autorità preposte al settore e non ritengo davvero che siamo noi a dover andar da loro a chiedere: e nessuna voce di lamentela o di protesta mi è pervenuta nè è pervenuta all'Assessorato. Le dirò anzi che il caso Russo mi è stato segnalato, privatamente, da un sacerdote. Penso veramente che tutto chiaro non sia perché anche da quella fonte mi è stato fatto presente quanto lei ha esposto, il suo giudizio coincide quasi perfettamente con quello del sacerdote...

NARDIN (P.C.I.): Ma questo è un capolavoro di esposizione!

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Naturalmente ho invitato il sacerdote a rendere pubbliche le sue accuse di abusi eventuali da parte delle amministrazioni di Merano, ma non lo ha voluto fare e mi ha pregato di non fare il suo nome. Avviene in questo caso come per l'inchiesta sulle speculazioni edilizie: tutti ne parlano, tutti ne sanno, ma quando la commissione è costituita, nessuno più ha niente da dire nella sede veramente competente. E noi non possiamo evidentemente raccogliere delle voci, anche se è

mia convinzione che qualcosa da chiarire ci sia.

Per quel che riguarda la seconda parte dell'interpellanza: 1) L'amministrazione comunale di Merano ha bandito, dal 1954 ad oggi otto concorsi per dodici posti di ruolo nell'ospedale; non sono stati banditi i concorsi per i medici secondari, in attesa delle nuove norme di legge; 2) La direzione sanitaria dell'ospedale è affidata a sanitario che è stato confermato per ben nove bienni consecutivi al suo posto, all'unanimità, dal collegio dei primari il che prova, mi pare, come egli svolga con piena responsabilità e capacità il suo compito; nessuna lagnanza o rilievo è stata mossa a quanto risulta; 3) Non è possibile, per tassative disposizioni di legge, vietare ai medici ospedalieri l'esercizio di una privata attività ambulatoriale fuori dell'ospedale; nei casi in cui, appigliandosi alle eccezioni previste, l'amministrazione ha tentato di farlo, ha incontrato l'opposizione più recisa da parte degli organi di tutela, che ritenevano impossibile l'adozione di simili disposizioni; 4) le retribuzioni dei medici: è un argomento piuttosto delicato. Sono comunque conformi alle norme vigenti ed ai regolamenti, e vengono distribuite nelle seguenti percentuali (legge un lungo elenco di percentuali). Voglio rilevare anche che a Merano sono state concordate percentuali più alte per i medici secondari e che sono anche maggiori altre retribuzioni: non mi sento comunque, in questa sede, di dare le cifre.

NARDIN (P.C.I.): Ma la Giunta provinciale le ha date!

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Le ha date globalmente nei bilanci; io ho esaminato e riflettuto sulla sua proposta; francamente non mi sento di

poter dare in questa sede le cifre che ella richiede.

Per il reparto isolamento: esso risponde a tutte le esigenze che si prospettano in questi casi. È avvenuto che il piano rialzato di questo reparto, in periodi di particolare affollamento, fosse utilizzato per il ricovero di ammalati non infettivi; ma aveva un proprio, separato ingresso, ed era esclusa ogni possibilità di contatto con gli infettivi.

L'organizzazione dell'ambulatorio medico, di cui al punto 6) dell'interpellanza, è analoga a quella di altri ospedali. Le attrezzature sanitarie possono definirsi in generale buone, in qualche caso ottime. In questi ultimi anni la amministrazione dell'ospedale, con l'aiuto della Regione e del Comune, ha provveduto al rinnovo quasi totale di queste attrezzature; una lacuna si registra per il gabinetto radiologico e di terapia fisica, che è superato per la vetustà delle sue apparecchiature; la Regione ha già predisposto in bilancio uno stanziamento di 15 milioni di lire per l'acquisto di una nuova apparecchiatura. Il trattamento economico del personale dipendente dall'ospedale di Merano è quello previsto dai vigenti contratti nazionali di categoria, che sono integralmente applicati. Anzi, in qualche caso, i dipendenti dell'ospedale di Merano godono di situazioni di favore, come ad esempio per le quote aggiunte di famiglia che sono corrisposte nella misura di 10.000 lire mensili, come per la provincia di Bolzano, anziché nella misura dei dipendenti statali.

Per gli alloggiamenti del personale, è da riconoscere che non sono ideali. Non esiste d'altronde alcuna possibilità attuale di miglioramenti in questo settore.

L'osservanza delle norme di legge sull'igiene mortuaria è totale. In alcuni casi è avvenuto che i familiari di persone morenti insistessero per riportare a casa il loro congiunto,

contro il parere dei sanitari, che si sono sempre fatti rilasciare la dichiarazione relativa a discarico di ogni responsabilità.

Per quel che riguarda il giudizio delle Casse mutue di malattia e delle organizzazioni mutualistiche sull'ospedale di Merano, i dati relativi si stanno raccogliendo e sarà mia premura comunicarli al consigliere interpellante non appena saranno pervenuti. Nessun addebito va mosso all'amministrazione dell'ospedale di Merano. La ristrettezza dello spazio a disposizione influisce sicuramente nella vita del nosocomio: ma in questi limiti, viene svolto ogni possibile impegno ed attuato ogni possibile sforzo di miglioramento, in attesa della soluzione definitiva; anche attualmente sono in corso lavori.

Vorrei anche rispondere all'onorevole interpellante che quando visitai l'ospedale di Merano, non trovai affatto tutto lucido ed a posto; ho anzi constatato l'esistenza di una situazione pesante e l'urgenza di realizzare il nuovo ospedale. Tuttavia ho anche dovuto prendere atto che il personale sanitario e l'altro personale compiono ogni sforzo perché, intanto, pure nell'insufficienza dell'edificio, ogni servizio vada avanti in maniera soddisfacente. Posso anche annunciare che la Regione ha stanziato sei milioni di contributo per l'ampliamento — necessario ed urgente — del reparto maternità che avrà nuove attrezzature e più ampia disponibilità di locali. Come vede anche le visite talora servono a qualcosa. Ho anche iniziato contatti per vedere di attuare, come è stato fatto a Trento, il trapasso al centro INAIL di tutti i traumatizzati, togliendoli dall'ospedale generale, ed alleviando così la situazione. Per quanto riguarda la nuova sede dell'ospedale, è stato costituito un consorzio, del quale si sta predisponendo lo Statuto: il documento ha già avuto l'approvazione della Giunta provinciale. Ora toccherà ai 23 comuni interessati,

dopo di che si potrà procedere. Riconosco che le cose vanno a rilento; purtroppo esistono difficoltà. Quando lo statuto sarà operante ed il consorzio vivo, si potrà procedere alla costruzione su terreno già disponibile, in quanto di proprietà del comune di Merano: lo ho visitato e mi pare che sia l'ideale.

La Giunta regionale segue e stimola ogni procedura; si riserva di proporre le variazioni che saranno necessarie alla legge sugli ospedali; non appena si prospetteranno possibilità concrete.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Non posso dichiararmi soddisfatto, anche se devo riconoscere che l'Assessore ha compiuto uno sforzo notevole di puntualizzazione del problema e per rispondere ai molti quesiti che erano stati avanzati. Non mi pare di poter consentire con l'opinione dell'Assessore che sarebbe stato meglio spezzettare la materia in molte interrogazioni diverse: meglio, mi pare, una unica interpellanza, che ha messo a fuoco tutti gli aspetti di un unico problema.

Ora, da tutto quanto l'Assessore ha detto, risulta che qualcosa vada male all'ospedale di Merano? Non risulta. Punto per punto, tutto va bene. Ma, guardi, senza ledere la statura morale e la capacità professionale del dott. Agostini, forse sarebbe stato bene che a compiere quella tale inchiesta gli fosse stato affiancato anche un sanitario, un esperto di cose ospedaliere in quel senso; perché in questi problemi non si tratta soltanto di temi amministrativi, ma anche di problemi di carattere medico. Ho ragione di ritenere che l'ordine dei medici non abbia torto quando lamenta che le inchieste amministrative condotte a Bressanone siano

condotte... come lo sono! Il funzionario ha capacità, ha bravura...

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Ci sono stato anch'io.

NARDIN (P.C.I.): Ed ha fatto bene, bravo, c'è stato anche lei. Ma lei non è medico. Se un medico avesse partecipato all'inchiesta forse le cose sarebbero risultate diverse.

Quando lei mi dice che al reparto isolamento tutto va bene, dice cosa grave; più volte, infatti, è avvenuto che degenti per malattie non infettive siano stati ospitati fianco a fianco con degenti per malattie infettive.

Per quanto riguarda i morti che sono usciti vivi, lei dice che mai, o pressappoco, è accaduto qualcosa del genere. Allora la invito ad accertare se è vero o non è vero che in una notte del 1962 — non sono in grado, ora come ora, di dare elementi più precisi — una bimba venne ricoverata in fin di vita, ed una donna in stato interessante venne quasi contemporaneamente accolta, affetta da insufficienza cardiaca; se è vero che la bimba morì in ospedale ma ne uscì, ufficialmente, viva, per morire invece al suo paese, lontano parecchi e svariati chilometri; se è vero che la donna partorì una creatura, e morì e — scusate i particolari macabri — anche il neonato morì o venne alla luce già morto, eppure la donna uscì dall'ospedale ufficialmente viva, come il bimbo; tanto che ad un certo punto ci si accorse che la nascita della creatura era stata segnata come di nato morto e che non era quindi possibile far rimorire il bimbo con la madre al paese dove erano stati portati. Quando questo avviene, non si dica che tutto va bene. Facciamo così, signor Assessore: dal momento che a Merano ci siano dei visionari, mi permetta di ag-

giornare questa mia replica alla prossima seduta, quando lei fornirà i dati mancanti che ha promesso; nel frattempo mi documenterò meglio, perché lei possa svolgere indagini su casi ben precisi.

Per ora devo dichiararmi perfettamente insoddisfatto. Se ulteriori indagini fossero fatte, chiedo fin d'ora che ci partecipi anche un sanitario, insieme ai funzionari amministrativi, i quali non possono avere la totale consapevolezza delle necessità, non posseggono le capacità indispensabili ad un giudizio della situazione. Questa specie di sanatoria che lei concede, affermando che tutto va bene, all'ospedale di Merano, è grave; la situazione è ben diversa e dei responsabili ci saranno, sul piano amministrativo come su quello sanitario. Responsabilità degli amministratori comunali di Merano che sono totalmente inadatti ad affrontare la situazione; e responsabilità anche da parte di alcuni sanitari, che sono causa prima del disordine e del conseguente inevitabile disagio dei pazienti.

PRESIDENTE: Interpellanza del cons. Nardin all'Assessore all'industria; è rinviata perché è assente.

NARDIN (P.C.I.): Che un Assessore debba assentarsi dalle sedute del Consiglio è una cosa abbastanza normale, ma che su un determinato problema nessuno dell'amministrazione risponda, questo non va; e non va perché l'interrogante ha diritto di avere una risposta. Ad esempio, c'è una mia interpellanza urgente sulla Ditta « Merlet-Oberrauch » che se si aspetta ancora un po' di tempo per trattarla non gioverà ad altro che a ritardare la discussione su una situazione che presenta notevoli aspetti di gravità, situazione di gra-

vità all'interno di una ditta che, avendo già goduto in passato di agevolazioni creditizie da parte della Regione, si appresta a chiedere un nuovo contributo regionale. È questa una ditta che sarebbe antisociale anche nel Congo Belga, dove si è abituati a qualcosa di diverso. Perciò io chiedo che nelle prossime sedute a questa mia interpellanza venga data risposta.

PRESIDENTE: La parola al Presidente Dalvit.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Non è per rispondere all'interpellanza, ma solo per dire che quello sollevato dal cons. Nardin è un tema interessante. Vero è che interrogazioni presentate in ottobre vengono discusse in febbraio, e ciò senza colpa di nessuno. Resta comunque vero che il nostro regolamento, ricavato da quello della Camera, risente di esperienze altrui; bisogna anche dire che Camera e Senato hanno più tempo, nel senso che moltissimi parlamentari non hanno, come noi, impegni amministrativi e che il Parlamento, nella discussione delle interrogazioni e delle interpellanze, adotta criteri diversi dai nostri. A parte quindi l'episodio in sé stesso, intenderei proporre al Consiglio di vedere l'opportunità di abbinare alla discussione di leggi e provvedimenti il maggior numero di interrogazioni e interpellanze che con singole leggi e singoli provvedimenti hanno attinenza. La stessa discussione del bilancio può offrire l'occasione di parlare su tutti gli argomenti che interessano la vita della Regione. Non ritengo comunque che un Assessore o altri risponda a nome di chi è direttamente interpellato. Per ovviare all'inconveniente che una interrogazione venga trattata con ritardo, con il conseguente rischio che l'argomento che l'ha ispirata abbia a perdere di attualità, vorrei invitare i signori consi-

glieri a fare maggior uso della possibilità della risposta scritta, che può tornare più tempestiva e che anche noi amministratori preferiamo.

Per quanto riguarda questa interpellanza, chiederei che la sua trattazione fosse rinviata a martedì della prossima settimana, prima dell'inizio della discussione sul bilancio. Penserei anche che le considerazioni che ho ora svolto dovrebbero venir prese in esame dai capigruppo al fine di rendere più attuale ed efficace l'istituto delle interpellanze e delle interrogazioni.

PRESIDENTE: Discuteremo con i capigruppo i suggerimenti del Presidente della Giunta.

Interrogazione n. 236 del cons. Canestrini all'Assessore alla previdenza sociale e sanità:

Il sottoscritto avv. Sandro Canestrini, Consigliere regionale, chiede di interrogare il signor Assessore regionale alla Previdenza sociale e Sanità, in ordine alla situazione del servizio sanitario nel Comune di Nago-Torbole; già in data 7-8-1963 l'Assessore aveva all'uopo inviato alle Sezioni del Partito Comunista Italiano di Torbole e di Nago lettera con la quale si comunicava una nota dell'Amministrazione comunale. Purtroppo però la situazione del servizio del medico non è affatto migliorata da allora, dando luogo a rimarchi e a disagi da parte degli aventi diritto. Mancava anzitutto un preciso regolamento che determinasse diritti ed obblighi del professionista: ma anche quando il regolamento venne approvato dal Consiglio comunale competente, il 18-6-1963, la situazione di fatto non ebbe per nulla a migliorare.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Consigliere desidera conoscere per quale ragione il Comune di Nago-Torbole non fa osservare al

sanitario e a tutti coloro che dal deliberato predetto sono vincolati a precise norme, il contenuto del regolamento stesso; desidera conoscere altresì come l'Assessorato competente intende intervenire onde i gravi inconvenienti, più volte denunciati, vengano finalmente superati nell'interesse della collettività.

È decaduta.

Interrogazione n. 237 del cons. Toscana all'Assessore ai lavori pubblici:

Il sottoscritto Consigliere regionale Francesco Toscana, premesso che nonostante ripetuti tentativi non gli si è voluto indicare quale sarà il tracciato dell'autostrada del Brennero nella zona di Nave S. Rocco, chiede di interrogare il signor Assessore ai lavori pubblici per conoscere:

- 1) *se la Regione, quale ente partecipante finanziariamente alla Società per l'Autostrada del Brennero, sia a conoscenza del tracciato che l'autostrada avrà nell'ambito della regione;*
- 2) *se non ritenga sia diritto dei Consiglieri regionali di poter prendere visione del tracciato stesso;*
- 3) *se non vi sia analogo diritto da parte delle popolazioni di essere portate alla conoscenza del tracciato.*

È decaduta.

Interrogazione n. 232 del cons. Canestrini all'Assessore alla previdenza sociale e sanità:

Il sottoscritto avv. Canestrini, Consigliere regionale, chiede di interrogare l'Assessore regionale alla sanità per conoscere il suo pensiero in ordine al grave stato di disagio nel quale versano gli assistiti dell'E.N.P.A.S., a seguito del fatto che alcune amministrazioni ospedaliere hanno disdetto le convenzioni con l'Ente stesso e ciò a seguito dell'asserita esi-

guità del corrispettivo; chiede di conoscere altresì se l'Assessore competente intende intervenire al più presto per fare ovviare a tale situazione che si riversa negativamente su cittadini che mensilmente pagano regolari contributi e che quindi hanno il diritto di essere scrupolosamente e completamente assistiti, al momento della malattia; chiede di conoscere infine se l'Assessorato si è posto il problema relativo all'alto costo dei medicinali che dev'essere affrontato direttamente dagli assistiti e che solo dopo parecchio tempo viene, e solo in parte talvolta irrisoria, rifiuto.

È decaduta.

Signori consiglieri, abbiamo ancora un'ora di tempo e potremmo discutere il disegno di legge n. 99: « **Modifiche ed integrazioni alla l. r. 20-8-1952, n. 34, per la elezione del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige** » (rinviato dal Governo) (*).

Per questo dobbiamo votare l'inserimento all'ordine del giorno, prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 26, 22 sì, 3 no, schede bianche 1; la maggioranza dei tre quarti è raggiunta.

Si passa alla trattazione del disegno di legge. La parola al Presidente della Commissione per la lettura della relazione.

BENEDIKTER (S.V.P.): Questo disegno di legge, approvato dal Consiglio regionale in data 9 ottobre 1963, è stato rinviato dal Governo a causa dell'asserita illegittimità costituzionale delle seguenti norme:

(*) Vedi Appendice - pagg. 41 - 43.

1) La residenza triennale di cui parla l'art. 19 dello Statuto deve decorrere, secondo il disegno di legge in questione, da un momento successivo al giorno 26 febbraio 1948 (data della legge costituzionale concernente lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige): la prefissione di tale termine iniziale contrasterebbe con l'art. 19 dello Statuto, traducendosi in un aumento del periodo massimo di residenza contemplato dalla norma statutaria.

2) Secondo il disegno di legge in questione, il triennio di residenza deve completarsi entro il giorno di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali: ciò contrasterebbe con i principi della legislazione statale, secondo i quali devono essere ammessi all'esercizio del voto coloro che maturano il diritto entro il giorno della votazione.

3) Il disegno di legge esclude dall'elettorato attivo coloro che non hanno la residenza in regione alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali: ciò contrasterebbe con il sistema previsto dalle leggi dello Stato, che mantengono il diritto di voto a chi è iscritto nelle liste elettorali di un Comune, ancorché abbia trasferito altrove la propria residenza.

4) La norma, prevista dal secondo comma dell'art. 4 del disegno di legge, interferisce in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, che è riservata alla competenza statale.

Su questi punti la Commissione ha ritenuto di poter accettare le osservazioni espresse a proposito dei punti 2 e 4. Invece, per quanto riguarda i rimanenti punti, la Commissione, su proposta della Giunta, ha ritenuto di dover insistere, considerando che non corrisponde allo scopo dell'art. 19 dello Statuto l'estensione del diritto di voto a chi ha maturato un

triennio di residenza nella regione in un tempo remoto o ha trasferito altrove la propria residenza, limitandosi a mantenere l'iscrizione nelle liste elettorali in un Comune della regione: infatti il diritto di eleggere i Consiglieri regionali dovrebbe essere limitato a quei cittadini cui rapporti di lavoro e di interesse sono radicati nella regione, e non dovrebbe essere esteso

a coloro che, avendo altrove il centro di ogni loro interesse, non possono essere considerati cittadini della Regione.

Di conseguenza la Commissione con votazione unanime propone al Consiglio regionale di modificare gli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge in esame con il testo allegato alla presente relazione.

DISEGNO DI LEGGE

« MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1952,
N. 24, PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENTO - ALTO ADIGE ».

Testo rinviato

Testo della Commissione

Art. 2

L'art. 9 è sostituito con il seguente.
« Sono elettori per la elezione del Consiglio regionale i cittadini italiani che, essendo iscritti nelle liste elettorali, compilate a sensi del successivo art. 10, di un Comune delle due Province di Trento e Bolzano, alla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali risiedano nel territorio della Regione e vi abbiano risieduto per un periodo non inferiore a tre anni ininterrotti a partire dal 26 febbraio 1948 ».

Art. 3

L'art. 9 è sostituito con il seguente.
« Ai fini dell'accertamento dei requisiti di residenza prescritti dall'articolo precedente, i Sindaci dei Comuni della Regione compilano,

Art. 2

Idem.

... e Bolzano, nel giorno di votazione risiedano nel Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ed abbiano risieduto nella Regione per un periodo non inferiore a tre anni ininterrotti a partire dal 26 febbraio 1948.

Art. 3

Idem.

... prescritti nell'articolo precedente, ...

Testo rinviato

tenendolo aggiornato in coincidenza con la revisione annuale e dinamica delle liste elettorali, un elenco di coloro che, essendo compresi nelle liste elettorali, non hanno la residenza in un Comune della Regione nel giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi o non hanno raggiunto il requisito dell'iscrizione ininterrotta triennale nei registri della popolazione stabile dei Comuni della Regione.

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, la Commissione elettorale comunale, sulla scorta dell'elenco compilato dal Sindaco e degli atti d'ufficio, predispone un elenco in duplice copia degli elettori indicati nel comma precedente.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal Sindaco alla Commissione elettorale mandamentale che depenna dalla copia delle liste sezionali, destinata alla votazione indetta ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, i nominativi compresi nell'elenco ».

Testo della Commissione

... elettorali del Comune, non hanno la residenza nel Comune medesimo o che pur avendola non hanno raggiunto il requisito dell'iscrizione ininterrotta triennale nei registri della popolazione stabile di un Comune della Regione dal 26 febbraio 1948 in poi.

... elettori che alla data suddetta non hanno la residenza nel Comune o che pur avendola non hanno compiuto dal 26 febbraio 1948 in poi o non potranno compiere entro il giorno di votazione, un triennio di ininterrotta residenza in un Comune della Regione.

Idem.

Nelle prime ore del giorno fissato per la votazione e comunque prima dell'inizio delle operazioni di voto, il Sindaco consegna al Presidente dell'Ufficio elettorale:

- a) un primo elenco degli elettori che essendo iscritti nelle liste elettorali della Sezione approvate dalla Commissione mandamentale a termini del comma precedente hanno trasferito la loro residenza fuori del territorio della regione nel periodo compreso fra la data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione

*Testo rinviato**Testo della Commissione*

dei comizi elettorali ed il giorno di votazione;

- b) un secondo elenco degli elettori che pur avendo compiuto il triennio di ininterrotta residenza in un Comune della regione nel periodo compreso fra il 26 febbraio 1948 ed il giorno di votazione, sono stati depennati dalle liste elettorali della sezione a termini del comma precedente, ma hanno trasferita la loro residenza nel Comune successivamente alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali.

Il Presidente dell'ufficio elettorale provvederà immediatamente per l'aggiornamento delle liste elettorali della sezione, autenticate dalla Commissione mandamentale, con annotazione marginale rilevante l'esclusione dal voto degli elettori di cui ad a); rispettivamente elencherà i nuovi elettori di cui a b) in calce alla lista della sezione di cui sopra. Delle operazioni compiute è presa nota nel verbale.

Art. 4

L'art. 10 è sostituito con il seguente:

« Per quanto riguarda la compilazione, tenuta, revisione e pubblicazione delle liste elettorali, la notifica agli interessati, i termini, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, i ricorsi, le disposizioni varie e penali si applicano le norme in vigore della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni; per quanto attiene alle cancellazioni di cui all'articolo precedente, quelle previste dal quarto comma dell'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 46.

Il controllo e il potere sostitutivo in ordine agli adempimenti di cui all'art. 9 sono esercitati dalla Regione ».

Art. 4

Idem.

... e penali, nonché per quanto riguarda le operazioni di cui all'articolo precedente, si applicano le norme in vigore della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 e successive modificazioni.

Soppresso.

PRESIDENTE: Inizia la discussione generale. La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Desidero fornire alcune ulteriori indicazioni oltre quelle contenute nella relazione. Si ricorderà che quando venne discusso questo disegno di legge, rinviato poi dal Governo, lo art. 2 trovò il consenso di tutti i consiglieri presenti. Il Governo per parte sua non ha votato la legge e su tutti gli articoli ha ritenuto che tre non fossero legittimi dal punto di vista costituzionale; in particolare, il rilievo riguardava appunto l'art. 2. La questione è stata portata in Giunta e poi in Commissione. La Giunta decise di fare uno stralcio degli articoli 2, 3 e 4 per formarne oggetto di una nuova legge. Per contro in Commissione, si è ritenuto di apportare alcune modifiche al testo degli articoli 2, 3 e 4 e di riapprovare la legge, con questa intesa più o meno tacita: posto che fra un mese avremo la risposta del Governo, se essa verrà respinta si provvederà a scindere le due leggi. Perciò quella di oggi può essere una determinazione di carattere definitivo e interlocutorio, a seconda della risposta che darà il Governo.

Sul merito, resta la questione se richiedere la residenza di tre anni senza l'iscrizione nelle liste anagrafiche, oppure, come riteniamo noi, che venga richiesta non solo l'iscrizione nelle liste elettorali ma anche in quelle anagrafiche.

Per quanto riguarda le altre modifiche, la Giunta si rimette a quanto ha fatto la Commissione.

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa. Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 1

All'art. 6 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Il nuovo Consiglio è tempestivamente convocato dal Presidente della Giunta regionale per il giorno fissato nel decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Pongo in votazione l'art. 1, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 2

L'art. 8 è sostituito con il seguente:

« Sono elettori per la elezione del Consiglio regionale i cittadini che, essendo iscritti nelle liste elettorali, compilate a sensi del successivo art. 10, di un Comune delle due Province di Trento e di Bolzano, nel giorno di votazione risiedono nel Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ed abbiano risieduto nella Regione per un periodo non inferiore a tre anni ininterrotti a partire dal 26 febbraio 1948 ».

Pongo in votazione l'art. 2, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 3

L'art. 9 è sostituito con il seguente:

« Ai fini dell'accertamento dei requisiti di residenza prescritti nell'articolo precedente, i Sindaci dei Comuni della Regione compilano, tenendolo aggiornato in coincidenza con la revisione annuale e dinamica delle liste elettorali, un elenco di coloro che, essendo compresi

nelle liste elettorali del Comune, non hanno la residenza nel Comune medesimo o che, pur avendola, non hanno raggiunto il requisito della iscrizione ininterrotta triennale nei registri della popolazione stabile di un Comune della Regione dal 26 febbraio 1948 in poi.

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, la Commissione elettorale comunale, sulla scorta dell'elenco compilato dal Sindaco e degli atti di ufficio, predispone un elenco in duplice copia degli elettori che alla data suddetta non hanno la residenza nel Comune o che pur avendola non hanno compiuto dal 26 febbraio 1948 in poi o non potranno compiere entro il giorno di votazione, un triennio di ininterrotta residenza in un Comune della Regione.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal Sindaco alla Commissione elettorale mandamentale che depenna dalla copia delle liste sezionali, destinata alla votazione indetta ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, i nominativi compresi nell'elenco.

Nelle prime ore del giorno fissato per la votazione e comunque prima dell'inizio delle operazioni di voto, il Sindaco consegna al Presidente dell'Ufficio elettorale:

- a) un primo elenco degli elettori che essendo iscritti nelle liste elettorali della Sezione approvate dalla Commissione mandamentale a termini del comma precedente hanno trasferito la loro residenza fuori del territorio della regione nel periodo compreso fra la data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali ed il giorno di votazione;
- b) un secondo elenco degli elettori che pur avendo compiuto il triennio di ininterrotta

residenza in un Comune della regione nel periodo compreso fra il 26 febbraio 1948 ed il giorno di votazione, sono stati depennati dalle liste elettorali della sezione a termini del comma precedente, ma hanno trasferita la loro residenza nel Comune successivamente alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali.

Il Presidente dell'ufficio elettorale provvederà immediatamente, per l'aggiornamento delle liste elettorali della sezione, autenticate dalla Commissione mandamentale, con annotazione marginale rilevante l'esclusione dal voto degli elettori di cui ad a); rispettivamente elencherà i nuovi elettori di cui ad b) in calce alla lista della sezione di cui sopra. Delle operazioni compiute è presa nota nel verbale ».

Pongo in votazione l'art. 3, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 4

L'art. 10 è sostituito con il seguente:

« Per quanto riguarda la compilazione, tenuta, revisione e pubblicazione delle liste elettorali, la notifica agli interessati, i termini, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, i ricorsi, le disposizioni varie e penali, nonché per quanto riguarda le operazioni di cui all'articolo precedente, si applicano le norme in vigore della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 e successive modificazioni ».

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Kurz zu den Strafbestimmungen, bei denen es heißt: « ...

nonché per quanto riguarda le operazioni di cui all'articolo precedente ». Diese Bezugnahme soll aber in die andere Bezugnahme eingeschlossen sein. Also mit anderen Worten mußte es nach « penali » heißen: « ... anche per quanto concerne le operazioni di cui all'articolo ... » oder « anche con riferimento alle operazioni di cui all'articolo precedente ». Sonst entsteht eine Zweideutigkeit. Die Bestimmungen, auf die hier Bezug genommen wird, sollen auch auf die Operationen des vorhergehenden Artikels anwendbar sein, sonst hat diese Einfügung keinen Sinn.

(Mi riferisco brevemente al testo delle disposizioni penali: « ... nonché per quanto riguarda le operazioni di cui all'articolo precedente ». Questo riferimento deve però essere incluso nell'altro: in altre parole dopo « penali » si dovrebbe aggiungere « ... anche per quanto concerne le operazioni di cui all'articolo ... » oppure « anche con riferimento alle operazioni di cui all'articolo precedente », altrimenti il senso non è chiaro. Le disposizioni a cui si fa riferimento qui devono potersi applicare alle operazioni dell'articolo precedente, altrimenti lo inserto non avrà senso.)

PRESIDENTE: Mi dia l'emendamento: L'emendamento dice: « Sostituire la parola « nonché » con « anche con riferimento ecc. ».

Pongo in votazione l'emendamento: approvato ad unanimità.

Pongo in votazione l'art. 4 così emendato: approvato a maggioranza con 1 voto contrario. Gli altri articoli rimangono tali e quali, ma li dobbiamo votare.

Art. 5. È posto in votazione l'art. 5, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 6. È posto in votazione l'art. 6, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 7. È posto in votazione l'art. 7, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 8. È posto in votazione l'art. 8, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 9. È posto in votazione l'art. 9, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 10. È posto in votazione l'art. 10, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 11. È posto in votazione l'art. 11, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 12. È posto in votazione l'art. 12, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 13. È posto in votazione l'art. 13, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 14. È posto in votazione l'art. 14, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 15. È posto in votazione l'art. 15, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 16. È posto in votazione l'art. 16, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 17. È posto in votazione l'art. 17, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 18. È posto in votazione l'art. 18, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano:

approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 19. È posto in votazione l'art. 19, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 20. È posto in votazione l'art. 20, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 21. È posto in votazione l'art. 21, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 22. È posto in votazione l'art. 22, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 23. È posto in votazione l'art. 23, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 24. È posto in votazione l'art. 24, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 25. È posto in votazione l'art. 25, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Ich möchte einen Vorschlag zur Prozedur vorbringen, nämlich den, daß wir jene Artikel, die nicht abgeändert worden sind, abstimmen, und zwar von Art. 23 bis Art. 90. Ich glaube, daß man das auch prozedurell vertreten könnte.

(Vorrei fare una proposta di carattere procedurale: si potrebbero votare tutti gli articoli non emendati senza darne lettura, ed esattamente dall'art. 23 all'art. 90. Credo la cosa fattibile anche dal punto di vista della procedura.)

MITOLO (M.S.I.): Dal momento che la questione è stata sollevata dal cons. Brugger, dico che questa votazione non è valida perché bisogna leggere il testo degli articoli, esaminarlo, per poi poterlo votare.

PRESIDENTE: Io ho dichiarato all'inizio che tutti gli altri articoli sono uguali al precedente disegno di legge. Tutti li conoscono.

MITOLO (M.S.I.): Invito qualsiasi consigliere a dirmi un solo articolo a memoria.

PRESIDENTE: Art. 26. È posto ai voti l'art. 26, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 27. È posto ai voti l'art. 27, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 28. È posto ai voti l'art. 28, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 29. È posto ai voti l'art. 29, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 30. È posto ai voti l'art. 30: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 31. È posto ai voti l'art. 31: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 32. È posto ai voti l'art. 32: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 33. È posto ai voti l'art. 33: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 34. È posto ai voti l'art. 34: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 35. È posto ai voti l'art. 35: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 36. È posto ai voti l'art. 36: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 37. È posto ai voti l'art. 37: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 38. È posto ai voti l'art. 38: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 39. È posto ai voti l'art. 39: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 40. È posto ai voti l'art. 40: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 41. È posto ai voti l'art. 41: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 42. È posto ai voti l'art. 42: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 43. È posto ai voti l'art. 43: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 44. È posto ai voti l'art. 44: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 45. È posto ai voti l'art. 45: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 46. È posto ai voti l'art. 46: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 47. È posto ai voti l'art. 47: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 48. È posto ai voti l'art. 48: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 49. È posto ai voti l'art. 49: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 50. È posto ai voti l'art. 50: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 51. È posto ai voti l'art. 51: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 52. È posto ai voti l'art. 52: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 53. È posto ai voti l'art. 53: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 54. È posto ai voti l'art. 54: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 55. È posto ai voti l'art. 55: ap-

provato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 56. È posto ai voti l'art. 56: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 57. È posto ai voti l'art. 57: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 58. È posto ai voti l'art. 58: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Chi prende la parola per dichiarazione di voto? La parola al cons. Volgger.

VOLGGER (S.V.P.): Ich möchte vor dieser Abstimmung nur erklären, daß ich mit der Prozedur der Abstimmung nicht einverstanden bin. Denn diese Form der Abstimmung der Artikel ist absolut nicht mehr seriös. Ich wundere mich, daß man zu dieser Prozedur geschritten ist.

(Prima della votazione vorrei soltanto dichiarare che non sono d'accordo con la procedura adottata. Questa forma di votazione degli articoli non è assolutamente seria e mi meraviglio che si adotti questa procedura.)

PRESIDENTE: Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).


Esito della votazione: votanti 29, 22 sì, 5 no, 2 schede bianche.

La legge è approvata (*).

Il Consiglio si riunisce martedì alle ore 10: primo punto all'ordine del giorno: interpellanza del cons. Nardin sulla « Merlett-Oberrauch » e quindi inizio della discussione del bilancio.

(Ore 18,08).

() Vedi Appendice - pag. 44.*



APPENDICE



COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENINO - ALTO ADIGE

Gab./Prot. n. 6010

Trento, 25 novembre 1963

prot. n. 2317 Cons. reg.

OGGETTO: Disegno di legge regionale: « Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, per l'elezione del Consiglio regionale per il Trentino - Alto Adige » (n. 99).

RACCOMANDATA

Al Sig. Presidente del Consiglio regionale - BOLZANO

e p.c. Al Sig. Presidente della Giunta regionale - TRENTO

Con richiamo alla nota 2255 del 25 ottobre u.s. si comunica che il Governo rinvia il disegno di legge in oggetto indicato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto Speciale di Autonomia, per i seguenti motivi:

— L'art. 2 profila la illegittimità costituzionale, introducendo ulteriori limitazioni alla capacità elettorale dei cittadini rispetto alla formulazione dell'art. 19, IV comma, dello Statuto che contempla solo la facoltà di stabilire il requisito della residenza triennale ininterrotta. Le limitazioni di cui all'anzidetto art. 2 si sostanziano nella prefissione di un termine iniziale, stabilito alla data del 26-2-1948, e finale, riferito alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei Comizi Elettorali, anziché — secondo i principi generali e la legislazione statale — al giorno della votazione. Tali limitazioni si traducono in un aumento del periodo massimo di residenza contemplato dalla norma statutaria e in una implicita esclusione dall'esercizio del voto per coloro che maturano il triennio successivamente alla data di convocazione dei Comizi ed entro il giorno della votazione. Una ulteriore illegittimità costituzionale, per violazione del ripetuto art. 19 dello Statuto deve ravvisarsi nella prescritta residenza alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei Comizi Elettorali, che esclude dall'elettorato attivo coloro che, già in possesso del requisito della residenza anche ultratriennale lo abbiano perduto alla predetta data per trasferimento anagrafico, cioè contrasta anche con il principio della legislazione statale che consente il mantenimento dell'iscrizione nelle liste elettorali ed il conseguente diritto di voto per gli

emigrati, nonché l'iscrizione nelle liste elettorali e l'esercizio dell'elettorato nel comune di nascita o nel comune centro principale dei propri affari ed interessi, e, per i residenti all'estero, nel comune di nascita propria o di propri ascendenti, o nell'ultimo domicilio elettorale in Italia. Tutte le predette limitazioni concretano altresì la violazione del principio dell'uguaglianza dei cittadini previsto dall'art. 3 della Costituzione e del principio del suffragio universale previsto dall'art. 48 della Costituzione medesima.

— L'art. 4, II comma, configura il vizio di incompetenza in quanto dispone in materia atinente alla tenuta e revisione delle liste elettorali, che è riservata alla competenza statale.

Segue lettera con ulteriori chiarimenti ed osservazioni.

Unisco due esemplari del provvedimento rinviato.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

f.to Bianchi

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTO - ALTO ADIGE

N. 6879/Gab.

Trento, 3 dicembre 1963

prot. n. 2357 Cons. reg. dd. 4-12-63

OGGETTO: Disegno di legge regionale concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20-8-1952, n. 34, per la elezione del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige » (n. 99).

URGENTE

Al Sig. Presidente della Giunta regionale - TRENTO

Al Sig. Presidente del Consiglio regionale - BOLZANO

Di seguito alla nota 6010/Gab. del 25 novembre u.s., con cui è stata data comunicazione della decisione governativa di rinviare il disegno di legge regionale all'oggetto indicato, mentre si confermano i rilievi di natura costituzionale, già adottati in sede di rinvio, si riferiscono in appresso due ulteriori osservazioni:

— *L'art. 3, 1° comma*, così com'è formulato, sembra non abbia la possibilità di pratica applicazione in quanto non si vede come i sindaci possano attuare la compilazione e l'aggiornamento *costante* di un elenco di coloro che « nel giorno della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali » non hanno la residenza, prima che si conosca la suindicata data.

— *L'art. 22* contiene un errore materiale poiché, in luogo delle tabelle D ed E, allegate alla legge nazionale per le elezioni politiche, debbono essere richiamate le tabelle E ed F.

Oltre a quelle sopra riferite, potrebbero essere formulate altre osservazioni di ordine nei confronti del provvedimento in esame.

Al riguardo si fa presente comunque, ad ogni buon fine, che il Ministero dell'Interno si è dichiarato disposto ad offrire la più ampia collaborazione del proprio Servizio elettorale, con il quale i competenti Uffici di codesta Giunta regionale potranno prendere contatto, sia al fine di chiarire ulteriormente, ove occorra, i rilievi di natura costituzionale che hanno determinato il rinvio, sia per concertare i perfezionamenti tecnici occorrenti alla migliore formulazione della legge.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

f.to Puglisi

«MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1952, N. 24, PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE»

Art. 1

All'art. 6 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Il nuovo Consiglio è tempestivamente convocato dal Presidente della Giunta regionale per il giorno fissato nel decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Art. 2

L'art. 8 è sostituito con il seguente:

« Sono elettori per la elezione del Consiglio regionale i cittadini italiani che, essendo iscritti nelle liste elettorali, compilate a sensi del successivo art. 10, di un Comune delle due Province di Trento e di Bolzano, nel giorno di votazione risiedano nel Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ed abbiano risieduto nella Regione per un periodo non inferiore a tre anni ininterrotti a partire dal 26 febbraio 1948 ».

Art. 3

L'art. 9 è sostituito con il seguente:

« Ai fini dell'accertamento dei requisiti di residenza prescritti nell'articolo precedente, i Sindaci dei Comuni della Regione compilano, tenendolo aggiornato in coincidenza con la revisione annuale e dinamica delle liste elettorali, un elenco di coloro che, essendo compresi nelle liste elettorali del Comune, non hanno la residenza nel Comune medesimo o che, pur avendola, non hanno raggiunto il requisito della iscrizione ininterrotta triennale nei registri della popolazione stabile di un Comune della Regione dal 26 febbraio 1948 in poi.

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, la Commissione elettorale comunale, sulla scorta dell'elenco compilato dal Sindaco e degli atti d'ufficio, predispone un elenco in duplice copia degli elettori che alla data suddetta non hanno la residenza nel Comune o che pur avendola non hanno

compiuto dal 26 febbraio 1948 in poi o non potranno compiere entro il giorno di votazione, un triennio di ininterrotta residenza in un Comune della Regione.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal Sindaco alla Commissione elettorale mandamentale che depenna dalla copia delle liste sezionali, destinata alla votazione indetta ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, i nominativi compresi nell'elenco.

Nelle prime ore del giorno fissato per la votazione o comunque prima dell'inizio delle operazioni di voto, il Sindaco consegna al Presidente dell'Ufficio elettorale:

- a) un primo elenco degli elettori che essendo iscritti nelle liste elettorali della Sezione approvate dalla Commissione mandamentale a termini del comma precedente hanno trasferito la loro residenza fuori del territorio della regione nel periodo compreso fra la data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali ed il giorno di votazione
- b) un secondo elenco degli elettori che pur avendo compiuto il triennio di ininterrotta residenza in un Comune della regione nel periodo compreso fra il 26 febbraio 1948 ed il giorno di votazione, sono stati depennati dalle liste elettorali della sezione a termini del comma precedente, ma hanno trasferita la loro residenza nel Comune successivamente alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali.

Il Presidente dell'ufficio elettorale provvederà immediatamente per l'aggiornamento delle liste elettorali della sezione, autenticate dalla Commissione mandamentale, con annotazione marginale rilevante l'esclusione dal voto degli elettori di cui ad a); rispettivamente elencherà i nuovi elettori di cui a b) in calce alla lista della sezione di cui sopra. Delle operazioni compiute è presa nota nel verbale ».

Art. 4

L'art. 10 è sostituito con il seguente:

« Per quanto riguarda la compilazione, tenuta, revisione e pubblicazione delle liste elettorali, la notifica agli interessati, i termini, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, i ricorsi, le disposizioni varie e penali anche con riferimento alle operazioni di cui all'articolo precedente, si applicano le norme in vigore della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 e successive modificazioni ».

Art. 5

L'art. 11 è sostituito con il seguente:

« Sono eleggibili a Consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, compilate a sensi della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, che abbiano compiuto o compiano il venticinquesimo anno di età entro il giorno della elezione ».

Art. 6

All'art. 12, primo comma, la lettera c) è sostituita con la seguente:

« I Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ».

Allo stesso articolo sono aggiunti i seguenti commi:

« Per cessazioni delle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'Ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma dalla formale presentazione delle dimissioni.

L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza delle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i dieci giorni successivi alla data del decreto di indizione dei nuovi comizi elettorali ».

Art. 7

All'art. 13 la lettera d) è sostituita con la seguente:

« di consigliere di un Comune della Regione ».

Art. 8

All'art. 15, primo comma, dopo la parola « ...eleggibili », aggiungere la parola « ...inoltre ».

Art. 9

È aggiunto il seguente nuovo art. 18 bis:

« I partiti o raggruppamenti politici organizzati possono depositare presso la Presidenza della Giunta regionale non oltre il terzo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto di convocazione dei comizi i contrassegni tradizionali con i quali dichiarano di voler distinguere le loro liste nelle elezioni del Consiglio regionale.

Tale deposito deve essere fatto da persona munita di mandato da parte di uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o del gruppo.

Il contrassegno, riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere depositato in triplice esemplare. Qualora il medesimo risulti identico o facilmente confondibile con altri contrassegni presentati in precedenza, il Presidente della Giunta regionale ricusa il ricevimento e fissa al depositante il termine di ventiquattro ore per la eventuale presentazione di altro contrassegno.

Del ricevimento il Presidente della Giunta regionale rilascia al depositante dichiarazione scritta sul retro di un esemplare del contrassegno medesimo.

Il Presidente della Giunta regionale trasmette copia dei contrassegni ricevuti al Tribunale di Trento e al Tribunale di Bolzano e contemporaneamente dà avviso al pubblico dei contrassegni medesimi, a mezzo di manifesto da affiggersi in ogni Comune non oltre l'ottavo giorno da quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Art. 10

È aggiunto il seguente nuovo art. 18 ter:

« All'atto del deposito del contrassegno di cui all'articolo precedente, i partiti o i raggruppamenti politici organizzati devono designare, per ciascun collegio, un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare la presentazione alla cancelleria del Tribunale di Trento per la circoscrizione elettorale di Trento, rispettivamente a quella di Bolzano per detta circoscrizione elettorale, delle liste dei candidati e dei relativi documenti ».

Art. 11

L'art. 19 è sostituito con il seguente:

« Le liste dei candidati di ogni collegio devono essere presentate con dichiarazione firmata da non meno di 500 e non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Gli elettori sono elencati con nome, cognome, luogo di nascita; la loro firma deve essere autenticata, anche cumulativamente, da un notaio, o dal cancelliere di un ufficio giudiziario, o dal segretario comunale, o dal giudice conciliatore, e per ogni elettore deve essere indicato il Comune nelle cui liste elettorali figura iscritto.

I nomi dei candidati devono essere elencati con l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e contrassegnati da numeri arabi progressivi secondo l'ordine di precedenza agli effetti dell'art. 54.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei candidati da eleggere nel collegio. Nessun candidato può essere compreso in liste dei due collegi elettorali portanti contrassegni diversi.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere la descrizione succinta del contrassegno che identifica la lista nonché l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 22 ».

Art. 12

L'art. 20 è sostituito con il seguente:

« Con la lista dei candidati devesi anche presentare:

- a) tre esemplari di contrassegno, anche figurato ma non colorato, contenuto in un cerchio di cm. 10 di diametro;
- b) il certificato, per ogni candidato, attestante l'iscrizione del medesimo nelle liste elettorali di un Comune della Regione, rilasciato dal Sindaco competente;
- c) il certificato di nascita o documento equivalente, di ciascun candidato;
- d) la dichiarazione di accettazione della candidatura la cui firma deve essere autenticata da un notaio, o dal cancelliere di un ufficio giudiziario, o dal segretario comunale, o dal giudice conciliatore. Qualora il candidato si trovasse all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;
- e) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai Sindaci dei singoli Comuni ai quali appartengono gli elettori firmatari della lista, attestanti che i medesimi risultano iscritti nelle liste elettorali del Comune.

I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare i certificati di cui al comma precedente.

Al notaio, al cancelliere di ufficio giudiziario e al segretario comunale è dovuto per ogni sottoscrizione autenticata, nei casi previsti dalla presente legge, l'onorario di Lire una, ma non meno di Lire 500, per gruppo contemporaneo di autenticazioni effettuate.

Tutti gli atti e documenti inerenti al procedimento elettorale sono redatti su carta esente da bollo ».

Art. 13

È aggiunto il seguente nuovo art. 20 bis:

« Le liste dei candidati devono essere presentate per la circoscrizione elettorale di Trento alla Cancelleria del Tribunale di Trento e per la circoscrizione elettorale di Bolzano a quella del Tribunale di Bolzano, nelle ore d'ufficio del periodo compreso fra il 35° giorno e le ore dodici del 25° giorno anteriore a quello di votazione.

La Cancelleria del Tribunale circoscrizionale all'atto del ricevimento delle liste dei candidati rilascia ricevuta nella quale è indicato il numero progressivo di presentazione, ed è riprodotta la descrizione del contrassegno che distingue la lista e sono elencati i documenti di corredo dando atto di quelli, che essendo richiesti dalla legge, non risultano presentati.

Su richiesta degli interessati la lista incompleta con i documenti annessi è restituita, prima della consegna della ricevuta, ai presentatori, e, qualora ripresentata, assume il numero progressivo spettante nel momento della ripresentazione.

È vietato integrare la documentazione incompleta di una lista o sostituire la medesima, dopo avvenuta la consegna della ricevuta da parte del cancelliere ai presentatori ».

Art. 14

All'art. 21, terzo comma, l'espressione « ... entro cinque giorni ... », è sostituita con la espressione « ... entro tre giorni ... », e l'indicazione « art. 20 » è sostituita con quella di « art. 20 bis ».

Nello stesso articolo il testo del n. 2 è sostituito con i seguenti:

« 2) accerta che le liste accompagnate da contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici siano state presentate da persone munite di delega rilasciata dal dirigente o dai dirigenti provinciali del partito o del gruppo, ricusando quelle liste per le quali manca tale requisito;

« 2 bis) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno a sensi dell'art. 10, quando tale deposito sia avvenuto ».

Il testo dei numeri 7 e 8 è sostituito con il seguente:

« Trasmette immediatamente alla Giunta regionale l'originale delle liste definitive corredate dai relativi allegati, nonché di un esemplare del verbale steso per dare atto degli adempimenti di cui sopra ».

Art. 15

È aggiunto il seguente nuovo art. 21 bis:

« Il Presidente della Giunta regionale provvede per la preparazione del manifesto che dovrà contenere i contrassegni di lista, il numero progressivo assegnato a ciascuna lista, ed il nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché il numero progressivo assegnato ai candidati di ciascuna lista.

Il manifesto recante la firma, anche a stampa, del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, è trasmesso dalla Giunta regionale ai Sindaci dei Comuni del collegio, i quali provvedono per la pubblicazione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno anteriore a quello di votazione.

Il Presidente della Giunta regionale provvede, inoltre, per la stampa delle schede sulle quali i contrassegni di lista sono riprodotti con progressione numerica orizzontale, in base al numero assegnato dall'Ufficio centrale circoscrizionale alle singole liste ».

Art. 16

All'art. 22, primo comma, le parole « . . . da un notaio o da un sindaco della circoscrizione . . . », sono sostituite con le parole « . . . da un notaio, dal cancelliere di un ufficio giudiziario, dal segretario comunale o dal giudice conciliatore ».

Allo stesso articolo, primo comma, le parole all'ultima linea « . . . dei rispettivi seggi elettorali . . . » sono sostituite con le parole « . . . dei rispettivi uffici elettorali di sezione insieme con il materiale per il seggio ».

Art. 17

L'art. 23 è sostituito con il seguente:

« Entro il 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione, il Sindaco deve aver provveduto per la consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato di iscrizione nelle liste elettorali.

Il certificato indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'orario della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del messo notificatore in segno di ricevuta ed un secondo tagliando da staccarsi a cura del Presidente dell'Ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto. Nella provincia di Bolzano i certificati di iscrizione devono essere stampati in lingua italiana e tedesca e compilati nella lingua presunta del destinatario.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio. Quando la persona cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori Comune i certificati vengono consegnati agli interessati tramite l'Ufficio comunale di residenza quante volte questa sia conosciuta.

Per i militari delle Forze Armate e gli appartenenti ai Corpi militari organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio nel territorio della regione, ma fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i Comandanti dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al Sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguirne poi, immediatamente, la consegna agli interessati.

Gli elettori all'estero sono resi edotti della indizione dei comizi elettorali per mezzo di cartoline-avviso spedite agli interessati tramite l'Ufficio elettorale regionale.

Gli elettori nei tre giorni precedenti quello di votazione e nel giorno stesso, possono personalmente ritirare presso l'Ufficio comunale i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti. Durante lo stesso periodo l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente, di ottenere dal Sindaco un certificato « duplicato » qualora abbia perduto il certificato originale, o questo sia divenuto inservibile. A tale fine l'Ufficio comunale resta aperto nei tre giorni antecedenti e nel giorno stesso della votazione, almeno dalle ore 9 alle ore 17.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti in conformità alle norme del presente articolo, il Presidente della Commissione elettorale mandamentale, previ sommari accertamenti, può nominare un Commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati ».

Art. 18

All'art. 24 le parole « . . . per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi », sono sostituite con le parole « . . . non oltre il decimo giorno anteriore a quello di votazione ».

Art. 19

È aggiunto il seguente art. 24 bis:

« Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un Assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza ed il buono stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, cabine, e di quant'altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente il Presidente della Giunta provinciale, ove sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di Commissario ».

Art. 20

L'art. 25 è sostituito con il seguente:

« Il Sindaco provvede affinché, dalle ore 16 in poi del giorno precedente quello di votazione, il Presidente dell'Ufficio elettorale assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) le liste degli elettori della sezione, autenticate dalla Commissione elettorale mandamentale;
- 3) un estratto delle liste di cui al numero precedente, da affiggersi nella sala di votazione o nel locale di attesa;
- 4) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse alla sala della votazione;
- 5) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 30;
- 6) gli atti di designazione dei rappresentanti di lista ricevuti a norma dell'art. 22;
- 7) il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Giunta regionale, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 8) le urne occorrenti per la votazione;
- 9) sei matite copiative per l'espressione del voto;
- 10) almeno due copie del manifesto riportante le principali norme per la votazione e di quello contenente le principali sanzioni penali;
- 11) una copia del testo della legge ed una copia delle istruzioni per gli uffici di sezione;
- 12) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrente per il funzionamento della sezione.

Dopo le precedenti operazioni, il Presidente si accerta della esistenza e del buono stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, nonché della esistenza qualitativa e quantitativa delle schede, dei manifesti, delle matite copiative e degli stampati necessari al funzionamento del seggio.

Eventuali deficienze emerse dagli accertamenti di cui al precedente comma sono tempesta-

mente segnalate al Sindaco affinché questi provveda a colmarle immediatamente e comunque prima delle ore 6 del giorno di votazione.

Di quanto emerso e dei provvedimenti adottati il Presidente fa dare atto nel verbale di cui all'art. 63 bis e provvede nel contempo a racchiudere nell'urna posta alla sua sinistra le schede di votazione, nonché il plico ancora sigillato contenente il bollo della sezione, dopo di che rimanda le ulteriori operazioni alle ore 6 del giorno seguente assegnando la custodia delle urne e dei documenti alla Forza Pubblica ».

Art. 21

L'art. 26 è sostituito con il seguente:

« Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore per ogni collegio; sono fornite a cura della Giunta regionale con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B) e C) allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'art. 21, n. 5, con il metodo della progressione numerica orizzontale.

Le schede devono pervenire all'Ufficio elettorale debitamente piegate. Per la provincia di Bolzano le schede elettorali devono essere redatte in lingua italiana e tedesca.

Nella parte centrale sono tracciate le linee orizzontali sufficienti a contenere i voti di preferenza. Sono vietati altri segni o indicazioni ».

Art. 22

L'art. 27 è sostituito con il seguente:

« I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva per Provincia, conforme al modello descritto nella tabella A), allegata alla presente legge, sono forniti dalla Giunta regionale. Per la provincia di Bolzano i bolli di sezione devono essere bilingui.

Le urne, fornite dalla Giunta regionale stessa, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle D) ed E) allegate alla legge valevole per l'elezione della Camera dei Deputati.

In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.

La Giunta regionale, previ accordi con il Ministero dell'Interno, può però adottare le urne in uso per le elezioni della Camera dei Deputati ».

Art. 23

L'art. 28 è abrogato.

Art. 24

L'art. 29 è sostituito con il seguente:

« In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un Presidente e di cinque scrutatori. Uno degli scrutatori, scelto dal Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente. Un altro scrutatore, nominato a sensi dell'art. 30, svolge le funzioni di segretario.

Presso l'ufficio elettorale regionale è istituito l'albo dei Presidenti di seggio elettorale. A tale scopo il Sindaco segnala entro il mese di giugno di ciascun anno, alla Giunta regionale, il nome, cognome, data e luogo di nascita nonché il titolo di studio posseduto dagli elettori del Comune che, essendo in possesso di titolo almeno di scuola media inferiore, abbiano fatto nel termine prescritto richiesta scritta di essere inclusi nell'albo. In mancanza, o in caso di insufficienti richieste il Sindaco segnala d'ufficio un numero di persone non inferiore a quello delle sezioni elettorali istituite nel Comune, scegliendo i nominativi tra gli elettori del Comune che non appartenendo alle categorie di cui alle lettere b), c), d), e) dell'art. 30 bis, risultino in possesso almeno del titolo di studio di scuola media inferiore.

Per la nomina a Presidente di seggio elettorale in provincia di Bolzano è richiesta una conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni e delle mansioni inerenti all'ufficio.

L'accertamento della conoscenza della lingua non materna è fatto a mezzo di colloquio svolto dall'interessato con un docente della scuola media, designato dalla Giunta regionale, appartenente al gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'esaminando.

Detto accertamento non ha luogo per coloro, nei confronti dei quali l'accertamento medesimo risulta disciplinato da norme giuridiche approvate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia di Bolzano o dagli enti pubblici locali della provincia medesima.

Entro il quarantesimo giorno anteriore a quello della votazione l'elenco degli iscritti all'albo, aggiornato e completo per tutti i Comuni della regione, è trasmesso dall'Assessorato regionale competente alla Cancelleria della Corte d'Appello di Trento.

Il Presidente della Corte d'Appello nomina il Presidente di seggio elettorale scegliendolo fra le persone iscritte all'albo di cui al presente articolo. Il Presidente è scelto nell'albo preferibilmente fra i magistrati, funzionari e impiegati civili dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni. L'enumerazione di queste categorie non implica ordine di precedenza. Devono comunque essere preferiti coloro che risiedono nel Comune.

Della nomina è data comunicazione agli interessati entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, tramite i Comuni di residenza, ai quali è pure inviato l'elenco degli elettori interessati perché vengano esclusi dalla nomina a scrutatore.

In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato, scelto fra gli elettori del Comune ».

Art. 25

L'art. 30 è sostituito dal seguente:

« Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, la Commissione elettorale comunale in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo comunale, procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori di ambo i sessi del Comune, che siano idonei alle funzioni di scrutatori.

Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti, è proclamato l'anziano d'età.

La Commissione, effettuata la nomina degli scrutatori, sceglie fra questi a maggioranza assoluta di voti, il segretario del seggio. Il segretario deve essere scelto, possibilmente, tra gli scrutatori che siano in possesso del titolo di scuola media inferiore.

Delle operazioni compiute viene dato atto in apposito processo verbale.

Se il Comune sia retto da un Commissario, questi procede, sentiti i rappresentanti di lista, se già designati, alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale.

Ai nominati il sindaco od il Commissario notifica non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo del messo comunale ».

Art. 26

È aggiunto il seguente nuovo art. 30 bis:

« Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore o di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i segretari comunali, nei Comuni aventi più di tre sezioni elettorali, e nei Comuni aventi il servizio di segreteria consorziale;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione ».

Art. 27

L'art. 31 è sostituito dal seguente:

« Al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal Comune, nel quale l'ufficio ha sede, un compenso fisso di Lire 7.000 al lordo delle ritenute di legge. Il trattamento di

missione, se dovuto, corrisponde a quello che spetterebbe ai funzionari con qualifica di Direttore di sezione dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai pubblici funzionari con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Agli scrutatori, compreso quello che svolge funzioni di segretario, spetta un compenso fisso di Lire 5.000 al lordo delle ritenute di legge. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello che spetterebbe al funzionario con qualifica di Consigliere di II classe dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai pubblici funzionari con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposto dal Comune ai Presidenti di seggio ed agli scrutatori sono rimborsate dalla Regione ».

Art. 28

All'art. 32, secondo comma, le parole « . . . più anziano . . . », sono soppresse.

L'art. 33 è soppresso.

Art. 29

L'art. 33 è soppresso.

Art. 30

L'art. 34 è soppresso.

Art. 31

L'art. 36 è sostituito dal seguente:

« Alle ore 6 antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il Presidente costituisce l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori ed invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non sono presenti o ne sia mancata la designazione, il Presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati.

Vengono quindi eseguite, nell'ordine, le seguenti operazioni:

- a) viene constatata l'integrità del sigillo del plico contenente il bollo della sezione;
- b) vengono timbrate con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nella lista autenticata dalla Commissione mandamentale;
- c) vengono riposte nell'urna, sita a sinistra del Presidente, le schede così autenticate;
- d) viene sigillata l'urna vuota sita a destra del Presidente, lasciando aperto soltanto il foro per l'introduzione delle schede votate.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, che devono essere eseguite nel più breve tempo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Il Presidente dell'ufficio dichiara quindi aperta la votazione »

Art. 32

L'art. 37 è sostituito con il seguente:

« Per quanto concerne la disciplina della propaganda elettorale si applicano le norme in vigore per le elezioni politiche ».

Art. 33

All'art. 38, primo comma, le parole « ... delle elezioni ... » sono sostituite con le parole « ... della votazione ... ».

Art. 34

L'art. 40 è sostituito con il seguente:

«Ha diritto di votare nella sezione:

- a) chi è iscritto nella lista degli elettori della sezione;
- b) chi si presenta munito di sentenza di Corte d'Appello, che lo dichiari elettore del Comune;
- c) il Presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio ed i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica in servizio di ordine pubblico, purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione;
- d) i candidati.

Gli elettori di cui alle lettere a), c), d), devono in ogni caso produrre il certificato elettorale e quelli di cui alle lettere b), c), d), sono iscritti, a cura del Presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale ».

Art. 35

L'art. 41 è abrogato.

Art. 36

L'art. 43 è sostituito con il seguente:

Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina.

Se l'espressione del voto non è fatta nella cabina, il Presidente dell'ufficio rifiuta la scheda presentatagli e, se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto e ne fa prendere nota nel verbale.

Gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia iscritto nel Comune, o, in mancanza, di un altro elettore del Comune, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito, viene allegato al verbale, ed è valido soltanto se rilasciato dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario, o dal medico condotto. Esso è rilasciato in carta libera, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito, e del suo nome e cognome è preso atto nel verbale ».

Art. 37

L'art. 44 è sostituito con il seguente:

« Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente dallo ordine di iscrizione nella lista.

In mancanza di idoneo documento di identificazione munito di fotografia, uno dei membri dell'ufficio attesta l'identità dell'elettore apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista autenticata dalla Commissione mandamentale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. Il Presidente avverte quest'ultimo elettore che se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalle leggi. L'elettore che attesta l'identità deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il Presidente a norma dell'art. 51 ».

Art. 38

L'art. 45 è sostituito con il seguente:

« L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il Presidente stacca il tagliando di cui all'art. 23 e, dopo aver ricevuto dal Presidente la scheda estratta dalla prima urna ed una matita copiativa, si reca nella cabina unicamente per compilare e piegare la scheda e poscia la presenta già piegata al Presidente, il quale la depone nell'urna, destinata a raccogliere le schede votate.

Se l'elettore riscontra che la scheda consegnata è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il Presidente vi abbia scritto « scheda deteriorata » aggiungendo la sua firma.

Nell'apposita colonna della lista di sezione è annotata la consegna della nuova scheda.

Con la scheda votata deve essere restituita anche la matita.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa attestazione, apponendo la propria firma nell'apposita colonna accanto al nome di ciascun votante.

Le schede non conformi a quelle prescritte dall'art. 26 o mancanti del bollo, non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal Presidente o da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale ».

Art. 39

L'art. 46 è sostituito con il seguente:

« Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è di tre.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda il cognome, e se necesasrio il nome ed il cognome, dei candidati preferiti, compresi nella lista votata.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scrivere uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti.

Sono vietati altri segni o indicazioni ».

Art. 40

L'art. 47 è abrogato.

Art. 41

L'art. 48 è abrogato.

Art. 42

L'art. 51 è sostituito dal seguente:

« Dopo che gli elettori hanno votato, il Presidente:

- 1) dichiara chiusa la votazione;
- 2) provvede a sigillare, nell'urna contenente le schede votate, il foro che è servito a introdurre le schede medesime;
- 3) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale e dai tagliandi dei certificati elettorali. Questa lista deve essere, a pena di nullità della votazione, immediatamente vidimata dal Presidente e da due scrutatori;
- 4) conta le schede autenticate e non impiegate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver rievuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo, corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;
- 5) forma un unico pacco diretto al Pretore del mandamento, contenente la lista vidimata, i tagliandi dei certificati elettorali e tutte le schede autenticate e non autenticate sopravanzate;
- 6) sigilla il pacco con il bollo e con la firma di tutti i componenti l'ufficio;
- 7) racchiude il bollo, i verbali, nonché tutti gli atti, documenti e carte relativi alle operazioni elettorali, nell'urna che conteneva le schede autenticate, e provvede a sigillare la medesima, formando un apposito pacco sigillato degli stampati, registri e liste qualora i medesimi non trovassero posto nell'urna;
- 8) rinvia le operazioni alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia esterna della sala, fatta preventivamente sfollare, in maniera che nessuno possa entrarvi. Ai rappresentanti di lista è consentito di intrattenersi all'esterno della sala di votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa;
- 9) scioglie l'adunanza non appena compiute le operazioni sopra descritte.

Le operazioni previste dal comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese ».

Art. 43

L'art. 52 è abrogato.

Art. 44

L'art. 53 è abrogato.

Art. 45

L'art. 54 è sostituito con il seguente:

« Alle ore 7 del giorno successivo, il Presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala, nonché dei sigilli delle urne e del pacco di cui all'art. 51, dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore dodici del giorno stesso.

Uno degli scrutatori, designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al Presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata leggendo altresì le preferenze di ogni candidato; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

Il terzo scrutatore ed il segretario notano separatamente ed annunciano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonché da ciascun candidato. È vietato estrarre dalla urna una nuova scheda se quella precedentemente estratta non sia stata spogliata, depositata ed i relativi voti registrati in conformità a quanto sopra prescritto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti il seggio.

Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata con la firma di almeno due componenti l'ufficio ».

Art. 46

È aggiunto il seguente nuovo art. 54 bis:

« Le schede spogliate a termini dell'articolo precedente vengono subito numerate progressivamente per ciascuno dei seguenti gruppi:

- a) quelle contenenti voti validi;
- b) quelle contenenti voti contestati ma assegnati;
- c) quelle contenenti voti nulli o voti contestati ma non assegnati;
- d) quelle nulle;
- e) quelle dalle quali non risulta alcuna manifestazione di voto ».

Art. 47

L'art. 55 è sostituito dal seguente:

« La validità della scheda e dei voti in essa contenuti deve essere ammessa ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

Il voto di lista è valido anche quando l'elettore abbia espresso soltanto una o più preferenze di candidati appartenenti tutti alla medesima lista.

Sono nulli i voti contenuti in schede:

- a) che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- b) nelle quali l'elettore ha espresso voti per più di una lista e non sia possibile identificare la lista prescelta, nemmeno con l'indicazione di alcuno dei candidati.

Sono nulle le schede:

- a) che non siano quelle prescritte dall'art. 36 sfuggite al controllo durante la votazione;

b) quando non esprimano il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati.

Le schede indicate al terzo e quarto comma del presente articolo sono vidimate con la firma del Presidente e di almeno due scrutatori e vengono allegate al processo verbale ».

Art. 48

È aggiunto il seguente nuovo art. 55 bis:

« Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle, rimangono valide le prime tre.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Le preferenze per candidati compresi in liste dell'altro collegio, aventi lo stesso contrassegno della lista votata, sono pure inefficaci; sono peraltro considerate ai fini della determinazione della lista prescelta qualora l'elettore abbia espresso soltanto le preferenze.

Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza.

Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale i preferiti appartengono.

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti tutti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati preferiti ».

Art. 49

L'art. 56 è sostituito con il seguente:

« Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui ai precedenti articoli, il Presidente deve, entro le ore 16 del giorno successivo a quello di votazione, compiere le seguenti operazioni:

a) formare un primo pacco contenente tutte le schede spogliate ed i due esemplari delle tabelle di scrutinio;

b) formare un secondo pacco contenente tutte le schede rimaste da spogliare al momento della sospensione dei lavori;

c) formare un terzo pacco contenente i verbali e tutti gli altri documenti ed atti pertinenti all'ufficio o comunque prodotti al medesimo da chicchessia. Prima di chiudere il pacco si darà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento;

d) recapitare con l'assistenza del segretario o far recapitare da due componenti il seggio i tre pacchi indicati sopra alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione

ritirando ricevuta dal Cancelliere che del materiale ricevuto ne diviene personalmente responsabile.

Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto dal presente articolo, il Presidente del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede, gli atti ed i documenti, ovunque si trovino accertando nel contempo le cause delle inadempienze ed i responsabili delle medesime ».

Art. 50

L'art. 57 è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della sezione, compiuto lo scrutinio, dichiara il risultato nel verbale compilato a termini dell'art. 63 bis e provvede quindi a:

a) trasmettere al Pretore il plico n. 1 di cui all'art. 51 contenente la lista vidimata, i tagliandi dei certificati elettorali e tutte le schede autenticate e quelle non autenticate, sopravanzate;

b) a formare e trasmettere al Pretore il plico n. 2 contenente tutte le schede spogliate relative ai voti validi (escluse quelle relative a voti contestati anche se attribuiti);

c) a formare e recapitare alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione, il plico n. 3 contenente un esemplare del verbale, un esemplare delle tabelle di scrutinio, le schede nulle, le schede bianche, quelle contenenti voti di lista o voti di preferenza nulli, o contestati siano stati o no provvisoriamente attribuiti, le schede deteriorate, e quelle consegnate dall'elettore senza il bollo o ritirate all'elettore allontanato dalla cabina o rifiutatosi di entrarvi; nonché tutte le carte e documenti relativi a proteste e reclami presentati durante lo svolgimento delle operazioni, i verbali di nomina degli scrutatori, e del segretario, gli atti di designazione dei rappresentanti di lista, le sentenze della Corte d'Appello, ed i certificati medici;

d) formare e recapitare alla Giunta regionale il plico n. 4 contenente un esemplare del verbale ed un esemplare delle tabelle di scrutinio;

e) formare e recapitare al Sindaco il plico n. 5 contenente il terzo esemplare del verbale.

Il recapito dei plichi n. 3, 4 e 5 è fatto dal Presidente del seggio o per sua delega dal segretario del seggio, da uno scrutatore o dal segretario comunale. La trasmissione dei plichi diretti al Pretore è fatta per posta, o direttamente da un membro del seggio per le sezioni site in Comuni sede di Pretura.

Tutti i plichi e pacchi la cui confezione è prescritta dalle disposizioni contenute nella presente legge, vanno sigillati con il bollo dell'ufficio, con la firma del Presidente e con quella di almeno due componenti l'ufficio stesso ».

Art. 51

È aggiunto il seguente nuovo art. 57 bis:

« Entro il secondo giorno successivo a quello di votazione il Sindaco provvede per il depo-

sito, nella segreteria comunale dove ha sede la sezione, dell'esemplare del verbale ricevuto dal Presidente del seggio. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo comunale ed avrà la durata di giorni otto consecutivi durante i quali ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Il Pretore entro i cinque giorni dal ricevimento rende noto agli scrutatori ed ai rappresentanti di lista del giorno ed ora in cui procederà all'apertura del plico di cui alla lettera a) dell'articolo precedente ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle liste, da lui viste in ciascun foglio, in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato. Gli scrutatori ed i rappresentanti di lista intervenuti possono apporre su ciascun foglio la loro firma.

L'estratto è trasmesso, non oltre il 60° giorno successivo a quello di votazione, al Sindaco del Comune dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito per quindici giorni nella segreteria, dandone notizia al pubblico mediante avviso all'albo comunale. Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere conoscenza dell'estratto ».

Art. 52

L'art. 58 è sostituito dal seguente:

« Il Tribunale costituisce un ufficio centrale circoscrizionale, ai termini dell'art. 21; procede, entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 51, 53, 54, 55, 57;

2) procede per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi;

3) determina, con l'assistenza degli esperti la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ciascun candidato ».

Art. 53

L'art. 63 è sostituito con il seguente:

« Di tutte le operazioni compiute dall'ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in triplice esemplare, il processo verbale che seduta stante deve essere firmato in ciascun foglio dal Presidente, dagli altri magistrati, da due esperti, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti

che ne facciano richiesta. Esso deve contenere gli elementi essenziali richiesti dal successivo art. 63 ter.

Due esemplari del verbale con i prospetti riepilogativi per sezione elettorale e tutti i verbali delle sezioni con le relative tabelle di scrutinio, nonché gli atti e documenti inviati dalle sezioni, sono trasmessi a cura del cancelliere non appena ultimate le operazioni dell'ufficio centrale, al Presidente della Giunta regionale, che ne rilascia ricevuta.

Il terzo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del Tribunale.

Il Presidente della Giunta regionale convoca a termini dell'art. 6 il nuovo Consiglio regionale e riferisce al medesimo sullo svolgimento delle operazioni elettorali e sui risultati delle elezioni anche ai fini degli adempimenti di spettanza della Commissione di convalida; provvede inoltre per la trasmissione al Consiglio regionale di un esemplare del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale ».

Art. 54

È aggiunto il seguente nuovo art. 63 bis:

« Il verbale dell'Ufficio elettorale di sezione deve contenere:

a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio nonché il nome e cognome dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;

b) la constatazione del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione e di quelli ammessi a votare nella sezione a termini delle lettere b), c) e d) dell'art. 40;

c) l'indicazione del numero delle schede autenticate prima dell'apertura della votazione ed eventualmente durante la votazione;

d) l'indicazione nominativa degli elettori ammessi a votare a sensi dell'art. 43, secondo comma;

e) l'indicazione dei risultati dello scrutinio, riepilogati nel modo seguente:

1) totale dei votanti;

2) totale delle schede contenenti i voti validi, compresi i voti contestati, ma attribuiti;

3) totale delle schede contenenti i voti contestati e non attribuiti;

4) totale delle schede contenenti i voti nulli;

5) totale delle schede nulle;

6) totale delle schede bianche.

Il dato di cui al n. 1 è desunto dalla lista elettorale che ha servito per la votazione, mentre i dati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 sono desunti dalle tabelle di scrutinio che costituiscono parte integrante del verbale;

f) la succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente, contestazione od altro, che si

verificati durante lo svolgimento delle operazioni nonché la citazione delle proteste o reclami presentati all'ufficio con la precisazione dei provvedimenti adottati dal Presidente;

- g) l'elenco degli allegati al verbale;
- h) l'indicazione dell'ora e data di chiusura delle operazioni;
- i) la firma in calce di tutti i componenti l'ufficio e dei rappresentanti di lista ».

Art. 55

È aggiunto il seguente nuovo art. 63 ter:

« Il verbale dell'ufficio centrale deve contenere:

- a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio, nonché il nome e il cognome dei componenti il medesimo, dei due esperti e dei rappresentanti di lista;
- b) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati;
- c) l'indicazione delle cifre elettorali di lista;
- d) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;
- e) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati, in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale;
- f) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per ciascuna lista.

Il prospetto riepilogativo dei voti di lista e quello dei voti di preferenza riscossi da ciascuna lista e da ciascun candidato in ogni sezione elettorale sono allegati al verbale dell'ufficio centrale e ne formano parte integrante.

Tanto il verbale quanto i prospetti riepilogativi sono firmati in calce ed in ciascun foglio dal Presidente, e dai componenti l'ufficio, dai due esperti, dal cancelliere del Tribunale, nonché dai rappresentanti di lista presenti che ne facciano richiesta ».

Art. 56

All'art. 69 l'espressione « ... della legge 5 febbraio 1948 n. 26 ... », è sostituita con la espressione « ... del T.U. 30 marzo 1957, n. 361 ... ».

Art. 57

È aggiunto il seguente nuovo art. 69 bis:

« Le spese tutte inerenti e conseguenti all'applicazione della presente legge sono a carico della Regione.

Quelle per l'arredamento dei seggi, per la compilazione delle liste elettorali di sezione, per la

compilazione e distribuzione dei certificati elettorali, per il pagamento delle competenze spettanti ai membri dell'ufficio elettorale di sezione e per il servizio segnalazione notizie alla Giunta regionale, sono anticipate dal Comune e rimborsate dalla Regione ».

Art. 58

All'allegato « C » la dicitura « firma scrutatori » e la rispettiva riga punteggiata, sono soppresse.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.